

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo. = Omaggi. = Presentazione di una petizione, dal deputato Chiavarina. = Seguito della discussione del disegno di legge per le pensioni agli impiegati civili — Emendamenti dei deputati Bellazzi e Melchiorre all'articolo 7, oppugnati dei deputati Sanguinetti, De Filippo, relatore, e dal regio commissario Magliani — Sono rigettati — Approvazione dell'articolo 7 — Emendamento del deputato Macchi all'articolo 8, il quale riguarda la eccezione circa la durata degli anni di servizio richiesti — Proposizione soppersiva dell'articolo della Commissione, del deputato Melchiorre, sostenuta dai deputati Salaris e Cannavina, e oppugnata dai deputati De Blasiis, Coppino, Massarani, Macchi e Mancini — Osservazioni del commissario regio e del ministro per l'interno Peruzzi — La soppressione è respinta, e la prima parte dell'articolo approvata — Interpretazione della votazione — Emendamento del deputato Sineo — Questione pregiudiziale opposta dal ministro, dibattuta dal deputato Salaris, e approvata — Altro emendamento del deputato Sineo, rigettato — Emendamenti aggiuntivi dei deputati Macchi e Sanguinetti — Istanza d'ordine del deputato Polsinelli — Le aggiunte sono respinte — Aggiunta del deputato De Blasiis oppugnata dal commissario regio, e dal relatore, e sostenuta dal deputato Massarani, rigettata — Opposizione del deputato Sanguinetti alla seconda parte dell'articolo 9, la quale è difesa dal ministro per gli esteri — Emendamento del deputato Bellazzi, appoggiato dal deputato Pescetto, ed impugnato dal regio commissario, dal relatore, e dal ministro, rigettato — Approvazione della prima parte dell'articolo, e reiezione della seconda.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MISCHI, segretario; dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

9648. Cinquanta alunni dell'officina meccanica di stampa de' lotti in Napoli richiamano l'attenzione della Camera sulla misera condizione fatta loro dal decreto relativo al lotto e chiedono che, prima di metterlo in esecuzione, siano provvisti d'impiego nelle altre amministrazioni dello Stato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese per ragioni di famiglia chiede un congedo di un mese.

(È accordato).

Hanno fatto alla Camera i seguenti omaggi:

Il rettore dell'Università di Palermo — Orazione inaugurale per l'apertura degli studi, letta dal professore cav. Stanislao Cannizzaro, copie 6;

Il prefetto di Cremona — Atti del Consiglio provinciale, sessione ordinaria del 1863, copie 4;

L'avv. Giovanni Luigi Canonica, a nome del notaio Leonardo Moscatelli da Trani — Considerazioni sopra un progetto di Codice notariale in Italia, copie 100;

Il commendatore Salvatore Fenicia di Napoli — Libri 7°, 8° e 9° della sua opera *Sulla politica*, copie 3;

Ministro dei lavori pubblici — Quadri statistici sulle opere pubbliche negli anni 1862-1863, copie 450.

Il deputato Chiavarina ha facoltà di parlare.

CHIAVARINA. Ho l'onore di presentare alla Camera una rappresentanza del Consiglio provinciale di Torino riguardo alla legge della perequazione dell'imposta fondiaria, accompagnata da un rapporto della Commissione eletta dal Consiglio medesimo.

Io prego l'onorevole nostro presidente, essendo già questa legge all'ordine del giorno, di far trasmettere detta petizione al più presto alla Commissione incaricata di riferire sulla legge stessa.

PRESIDENTE. La petizione di cui ha fatto cenno il deputato Chiavarina sarà senza dubbio trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame della legge sulla perequazione dell'imposta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PENSIONI AGL'IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alle pensioni degl'impiegati civili.

Ieri la Camera, dopo aver discusso lungamente l'ar-

articolo 6°, deliberò di rinviarlo alla Commissione col l'emendamento proposto dal deputato Ara, e che la Commissione oggi avesse a riferirne. Oggi la Commissione fa sapere che non si trova ancora in grado di riferire su quell'articolo 6°, e vorrebbe si continuasse la discussione, salvo a ritornare sull'articolo 6° quando ella sarà in caso di riferire sul medesimo.

Se non vi sono opposizioni, si incomincerà la discussione dell'articolo 7°.

Ne do lettura:

« TITOLO II. *Del servizio utile al conseguimento della pensione.* — Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffici, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti. »

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti.

Il deputato Bellazzi invece delle parole: « prima dell'età di 20 anni » propone si dica: « non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età d'anni 18. »

I deputati Melchiorre, Jadopi e Maresca propongono che l'articolo 7 sia riformato a questo modo:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato nominato dal Governo al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti, od ai suoi uffici, all'effettivo esercizio delle funzioni di esso. »

La parola è prima all'onorevole Bellazzi per isvolgere il suo emendamento.

BELLAZZI. Non passerò in rivista leggi precedenti che per molti impiegati del regno vorrebbero si adottasse un computo diverso da quello stabilito dall'articolo in discussione. Ricorderò soltanto che il regolamento del 23 ottobre 1853, fondamentale per il personale di tutte le amministrazioni, ammette i giovani ai pubblici uffici dell'età di anni diciotto. Ora se è riconosciuta nel giovane dal Governo l'idoneità ad essere impiegato, è conferita dal Governo la nomina, prestano servizio produttivo allo Stato, io domando perchè questo servizio non deve concorrere anche a produrre la pensione?

I giovani lombardi per la legge vigente del cessato Governo, erano ammessi a servire lo Stato a 18 anni compiuti. Dato il giuramento, cominciava il servizio utile per la pensione; ed io posso assicurarvi che quegli impiegati bene lavorarono, e tanto bene quanto impiegati aventi un servizio di 25 o 30 anni, perchè erano eccitati dallo sprone dell'emulazione, dalla speranza dell'avanzamento: il loro lavoro fu veramente produttivo allo Stato, principalmente nella registrazione e nella scritturazione degli atti. Essi lavorarono gratuitamente nella speranza, anzi nella certezza che la

legge avrebbe di certo riconosciuto il loro servizio come utile a produrre la pensione.

Ora coll'articolo in discussione sarebbe violato il loro interesse, sarebbe violata la legge che sola lo protegge.

Questo articolo fu dal Ministero proposto e dalla Commissione adottato forse nel timore di render utile al conseguimento della pensione il tempo di alcuni nostri fratelli napoletani, i quali ebbero la fortuna di essere impiegati fin dal giorno in cui erano concepiti nel seno della madre, o pendevano dal seno della nutrice. A ciò provvede il limite d'anni diciotto, proposto col mio emendamento.

D'altronde io faccio osservare che il timor di dovere tener conto d'un servizio non prestato non può essere ragione per dichiarare non utile un servizio veramente prestato.

Per queste considerazioni io raccomando il mio emendamento come quello che deve porre in armonia la presente legge col regolamento già indicato del 23 ottobre 1853. A ciò consiglierebbe anche il fatto, se non erro, che una disposizione simile a questa non fu mai dai cessati Governi adottata, meno il regolamento sardo del 21 febbraio 1835, il quale conteneva qualche cosa di simile; ma la disposizione di quel regolamento non era estesa agl'impiegati che erano in servizio.

Ora, perchè sanzioneremo noi una tale odiosa disposizione? Perchè spoglieremo noi del frutto di due anni di lavoro i nostri impiegati?

Ben comprendo che il Governo e la Commissione potrebbero dire che gl'impiegati possono optare fra la legge passata e la presente, a norma dell'articolo 39 della legge in discussione, ma io faccio osservare alla Commissione che starebbe bene l'opzione, quando fosse tra un bene maggiore e uno minore. Qui abbiamo invece l'opzione fra due danni. Per provare questo ricorrerò ad un esempio addotto da uno dei nostri pubblicisti: suppongasì un impiegato che conti i 40 anni di servizio, e che sia entrato in impiego a 18 anni di età, che all'epoca della giubilazione sia da tre anni provvisto dell'annuo stipendio di lire 5000. Egli scegliendo l'applicazione della legge del 1835, avrà bensì ragione al computo intero, ma potrà conseguire la pensione di lire 3750. Per contro la nuova ai 40 anni gli darebbe i quattro quinti, vale a dire la pensione di lire 4000; cosicchè si trova nel bivio o di rinunciare a quella maggiore quota, che la nuova legge assegna nel caso del *maximum*, o di rinunciare due anni ancora persino al diritto di chiedere la giubilazione. In nome adunque della giustizia io vi raccomando, signori, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento Bellazzi sia appoggiato.

(È appoggiato).

Ora la parola spetta al deputato Melchiorre per isviluppare il suo emendamento di cui ho dato testè lettura.

TORNATA DEL 15 GENNAIO

SANGUINETTI. Domando la parola.

MELCHIORRE. Il mio emendamento non ha per iscopo di combattere l'aggiunta proposta all'articolo 7 dall'onorevole Bellazzi, la quale è intesa a favorire la sorte dei giovani che si consacrano alla carriera dei pubblici impieghi, quantunque io ritenga che questo favore sia ai giovani pregiudizievole, perchè i giovani oggi dovrebbero acquistare la dignità personale, ed apprezzarla siccome indispensabile condizione a divenire grandi ed indipendenti; dovrebbero pensare con una carriera indipendente, fuori di ogni altro aiuto e appoggio a provvedere ai propri bisogni: così solo noi potremo avere la fortuna di diventare una nazione forte, imperocchè la forza risiede esclusivamente nei giovani, che ne è la parte vitale e carissima.

Ma il mio emendamento mira particolarmente a fare che i principii seguiti dalla Commissione proponente di questo schema di legge fossero applicati rigorosamente nell'ipotesi contemplata in quest'articolo 7.

La Commissione ha stabilito, ed io non intendo impugnare questa teorica, che non si ha l'impiegato se non quando sia nominato con decreti del Governo, se sia di nomina governativa o con decreto ministeriale se l'impiegato venga nominato dal ministro, ovvero la nomina dell'impiegato rientri nelle attribuzioni che la legge conferisce ai ministri, e che, ottenuta la nomina, si abbia diritto alla pensione, e che la ritenuta sullo stipendio sia il compenso, la mercede, il corrispettivo della giubilazione, ossia del diritto che si acquista a conseguire la pensione di ritiro. Per lo che la Commissione a me sembra abbia statuito che il diritto alla pensione non si accordi esclusivamente sul fondamento della liberalità del Governo, ma ancora sulla ritenuta dello stipendio che dall'impiegato si percepisce durante il tempo che egli presta i suoi servizi allo Stato, e che la giustizia esiga che il criterio composto dell'uno e dell'altro elemento debba costituire la regola fondamentale su cui dev'essere basata la norma per liquidare la pensione agli impiegati che acquistino il diritto di essere collocati a riposo, e conseguentemente a chiedere la corrispondente pensione.

Ora, se questa teorica è vera, se questa teorica constar deve dell'uno e dell'altro elemento sopra ricordato, io domando se è giusto che agli alunni, agli uditori, ai volontari ed ai soprannumerari sia computato il tempo che eglino prestano per prepararsi alla carriera cui vogliono addirsi, e ad acquistare le cognizioni e le pratiche occorrenti a disimpegnarne i doveri con intelligenza ed avvedimento, e prima che incomincino a rilasciare quello che dev'essere il corrispettivo della pensione che verrà loro accordata quando abbiano prestato servizio per tanto tempo, quanto la legge che discutiamo ne richiede, siccome una delle condizioni all'uopo necessarie.

Mi pare che ciò sia una contraddizione manifesta. Quando si ritiene che il servizio che si presta dà diritto alla pensione, quando parte dello stipendio viene ritenuta successivamente durante il tempo nel quale il

servizio si è prestato, non si deve concludere che al volontario, all'uditore, all'alunno, al soprannumero e a tutti quelli insomma che si preparano alla carriera della pubblica amministrazione prestando opera gratuita sì, ma istruttiva per essi, debbasi questo tempo computare per la liquidazione della pensione.

A me pare che questo è contrario al principio di giustizia...

DE FILIPPO, relatore. Chiedo di parlare.

MELCHIORRE... e di ragione legale cui si è appellata la Commissione per giustificare la disposizione contenuta nell'articolo 7°. Questo è il ragionamento che, secondo il mio intendimento, mostra all'evidenza quanto sia giusto il mio emendamento, che sinora mi sono piaciuto svolgere teoricamente; ma volendo ancora ragionarlo praticamente, invito la Camera di porre mente alle condizioni nelle quali si trova oggi l'Italia rispetto all'impiegomania che si è manifestata con crescente petulanza, per modo che i ministri sono continuamente assordati dai cercatori d'impieghi. E nel vero pare che siasi ingenerata in essi la credenza che si debba vivere nel regno d'Italia a spese dello Stato. Queste serie considerazioni non sono sfuggite alla Commissione, imperocchè ella si è occupata a farne disamina nel principio della relazione. Ora domando alla Commissione come, dopo aver deplorata questa piaga che sembra divenire ulcerosa, dopo aver stigmatizzata questa mania d'impieghi che minaccia di divenire sempre maggiore, essa venga ed accordare privilegi ai volontari, agli uditori, ai soprannumerari, mentre avrebbe dovuto proporre l'abolizione assoluta dei volontari, dei soprannumerari, degli uditori; questa genia, secondo me, signori, mi si passi l'espressione, non è che una cancrena delle pubbliche amministrazioni. Nei Governi liberi chi vuole servire lo Stato dee dimostrare l'adempimento di due condizioni, capacità e probità; la capacità si dimostra con esperimenti d'idoneità, l'onestà colla vita costumata ed esemplare che si mena e coi relativi certificati; e quando uno si presenta innanzi ai ministri responsabili della Corona e dice loro: io sono capace, sono onesto, i ministri hanno il debito, e questo debito è sacro, d'impiegarlo. (*Susurro*) E se costoro divengono impiegati, hanno certo ad essere pagati dal primo giorno che sono ammessi nello effettivo servizio delle pubbliche funzioni e cariche in corrisponsione della quantità e qualità dei servizi che prestano. Ma, quando noi ammettiamo il principio e ci scoraggiamo in faccia alle conseguenze, allora io temo, allora, o signori, io dubito che noi non giungeremo così presto a fare il consolidamento di questo meraviglioso edificio che s'appella l'unità italiana o nazionale.

Per le quali cose io domando alla Commissione che faccia de'suoi principii rigorosa applicazione; e alla Camera dico: facciamo leggi giuste, ma inesorabili.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento proposto dal deputato Melchiorre sia appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io voterò l'articolo qual'è proposto dalla Commissione, e quindi contro l'emendamento Melchiorre. Però credo sia necessario fare una distinzione.

Che questa legge determini che per l'avvenire il servizio utile al conseguimento della pensione abbia a cominciare dal ventesimo anno, sta bene: coloro che verranno in avvenire, dopo la pubblicazione di questa legge, al servizio dello Stato, sanno che il servizio utile per il conseguimento della pensione, non decorre che dopo il ventesimo anno. Ma vogliono, parmi, essere giudicati con altra stregua coloro i quali intrapresero servizio presso amministrazioni dello Stato là dove esistevano leggi le quali facevano decorrere questo tempo utile dall'età di anni 18. Io credo che un applicato, che un volontario il quale non presta che servizio di copiatura possa prestarlo tanto ai 18, quanto ai 20 anni; quindi parmi debbasi tener conto dei diritti che io chiamerei acquisiti.

Per questo motivo io mi riservo di proporre nelle disposizioni transitorie di questa legge che il termine utile al conseguimento della pensione per coloro che furono impiegati prima della pubblicazione della presente legge, abbia a decorrere dagli anni 18. E se credessi di poter essere esaudito, pregherei gli onorevoli Melchiorre e Bellazzi di ritirare il loro emendamento per unirsi poi a me quando saremo alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha la parola.

DEFILIPPO, relatore. I due emendamenti presentati all'articolo 7 si combattono a vicenda, di guisa che io potrei confutare l'emendamento dell'onorevole Bellazzi colle parole pronunziate dall'onorevole Melchiorre, e viceversa, perchè l'onorevole Bellazzi trova troppo restrittivo l'articolo 7, e l'onorevole Melchiorre lo trova troppo ampliativo.

A me pare chiaro che non sia possibile di accettare un termine meno breve di quello che è stabilito nel progetto della Commissione per cominciare a valutare l'epoca del servizio di un impiegato.

Ma a 18 anni un impiegato, anzichè servire lo Stato, serve sè stesso, imperocchè si educa, s'istruisce, e certamente non presta un servizio tale di cui lo Stato debba tenergli conto.

Ecco perchè la Commissione non può non insistere, perchè il tempo utile per l'impiegato non cominci che all'età di 20 anni, anche perchè a questa età egli compie l'impegno della coscrizione.

L'onorevole Melchiorre poi dolendosi precisamente per un motivo opposto, vorrebbe che fossero esclusi dalla computazione del servizio tutti quegli impiegati i quali servono lo Stato nella qualità di uditori, soprannumerari, alunni, volontari, ed altri equivalenti. Ma e perchè? Perchè, innanzi tutto, egli crede che così non facendo, la Commissione venga a cadere in contraddizione.

Dice l'onorevole Melchiorre: il progetto di legge, nell'articolo 6 stabilisce che un impiegato non può es-

sero ritenuto tale se non quando abbia uno stipendio fisso sul bilancio dello Stato, e sottoposto ad una ritenuta, ma se i soprannumerari, gli alunni, i volontari non hanno stipendio, voi vi mettete in contraddizione con voi stessi; definite in un modo gl'impiegati, e poi con questo articolo venite a distruggere il fatto vostro!

Ma io farò osservare all'onorevole Melchiorre che è perfettamente l'opposto.

Gl'impiegati di cui si tratta non che rilasciare una quota-parte del loro stipendio, lo lasciano tutto, poichè non hanno stipendio, e non ricevendo stipendio lasciano ben più della ritenuta.

Quindi prego l'onorevole Melchiorre di trovare altri argomenti per mettere in contraddizione la Commissione, poichè questa volta pare che la Commissione non siasi affatto contraddetta.

Ma che cosa vuole l'onorevole Melchiorre? Che un impiegato soprannumerario, alunno volontario, i quali servono lo Stato, dopo aver dovuto, taluni di loro, lungamente studiare per prepararsi ad un esame molto difficile, e che per quattro, cinque, o sei anni, non solamente non debbono ricevere alcuno stipendio da questo servizio che essi prestano allo Stato, ma quando si tratta di liquidare la pensione, non debba neppure questo loro servizio gratuito essere contato come un servizio utilmente prestato. Laonde, io conchiudo a nome della Commissione, che la Camera voglia compiacersi di rigettare tanto l'emendamento dell'onorevole deputato Bellazzi, quanto quello dell'onorevole deputato Melchiorre, perocchè, essendo due emendamenti che si combattono a vicenda, dimostrano che noi siamo veramente nel giusto.

MAGLIANI, commissario regio. Io aderisco intieramente alle ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione, e dichiaro di non poter accettare nè lo emendamento ampliativo dell'onorevole Bellazzi, nè lo emendamento in senso contrario proposto dagli onorevoli Melchiorre, Jadopi e Maresca.

L'onorevole Bellazzi vorrebbe che il computo degli anni di servizio cominciasse dall'età d'anni 18, anzichè di 20.

Nel progetto ministeriale approvato dal Senato e consentito dalla Commissione si è stabilita l'età di anni 20, perchè è il *minimum* dell'età, nella quale si diventa maggiore, secondo le legislazioni civili ora vigenti in Italia....

MELCHIORRE. È a 21 anni che si diventa maggiore.

MAGLIANI, commissario regio. A 20 anni secondo alcune legislazioni.

Prima di quest'età non si presume che un individuo possa prestar servizio veramente giovevole allo Stato.

Farò anche osservare alla Camera che le altre legislazioni non sono meno rigorose su questo proposito. Così in Francia non si computano i servizi prestati prima dell'età d'anni 21; nel Belgio non si compu-

TORNATA DEL 15 GENNAIO

tano prima dell'età d'anni 20, come è stabilito nel presente progetto, e secondo la legislazione delle antiche provincie del regno i servizi non sono computati pei volontari prima dell'età d'anni 22.

Quindi io credo che possa la Camera approvare la proposta che è stata presentata.

Nè vale il dire che si viene in tal modo ad offendere i diritti acquisiti da coloro che in alcune provincie d'Italia potevano far valere i servizi prestati prima dell'età di anni venti. Questa è una questione transitoria, alla quale, come a molte altre, si provvede colle disposizioni dell'articolo 41 intese appunto a garantire i diritti acquisiti da coloro che cominciarono la loro carriera sotto l'impero di leggi precedenti.

Venendo poi all'altro emendamento, col quale si vorrebbero assolutamente escludere come utili i servizi prestati dai volontari, dagli uditori e dai soprannumerari, io dirò che sarebbe durissima cosa il negare a coloro che prestano servizi gratuiti allo Stato il diritto di farli valere per la pensione di riposo. Egli è vero che i volontari e gli uditori non si possono considerare come impiegati, perchè non hanno stipendio e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta, ma io prego la Camera di osservare che la pensione si concede a costoro non per la loro qualità di volontari, ma solamente quando dopo il periodo del volontariato siano giunti ad avere la qualità di impiegato con stipendio. Allora al servizio prestato colla qualità d'impiegato si unisce anche quello precedentemente prestato colla qualità di uditore o volontario.

Anche per questa ragione non ci è alcuna contraddizione tra l'articolo che rende utile il tempo del volontariato coll'articolo sesto che dichiara aver diritto a pensione soltanto gl'impiegati civili dello Stato.

Aggiungerò inoltre che i volontari, gli uditori, i soprannumerari sono soggetti a tutte le discipline cui sono sottoposti gl'impiegati, quanto all'orario, all'obbligo di stare in ufficio, e ai lavori che sono loro commessi. Relativamente al servizio non v'è differenza tra la condizione degli volontari e degli uditori e quella di ogni altro impiegato.

Pregherò quindi la Camera di voler respingere amenable gli emendamenti, ed approvare l'articolo nel modo come è stato proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Bellazzi, il quale vorrebbe che invece delle parole: « Non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti, » si dica: « Non comprendendosi il servizio prestato prima dell'età di anni 18 compiuti. »

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'emendamento dei deputati Melchiorre, Jadopi e Maresca, così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato nominato dal Governo al suo primo impiego, ed ammesso

con titolo regolare registrato alla Corte dei conti, od ai suoi uffici, all'effettivo esercizio delle funzioni di esso. »

(È respinto).

Metto ai voti l'articolo come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 8. Il tempo del servizio prestato da' professori nelle Università del regno, nelle scuole d'applicazione per gl'ingegneri e negli istituti superiori e da' magistrati componenti le Corti di appello e le Corti di cassazione sarà aumentato di un terzo, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35.

« Lo stesso aumento di servizio è accordato agli insegnanti nelle scuole secondarie. »

A questo articolo si sono proposti i seguenti emendamenti.

Il deputato De Blasiis propone:

« Quando la nomina a primo impiego del professore o magistrato abbia avuto luogo non in età di 35 anni compiuti, ma fra gli anni 30 a 35 del medesimo, sarà anche bonificato il terzo del tempo di servizio; ma questo terzo di tempo bonificato verrà diminuito di tanti anni per quanti ne mancavano al nominato ad impiego per compiere il 35° anno di età. »

L'emendamento del deputato Macchi è un'aggiunta all'alinea dell'articolo 8 per cui dopo « gl'insegnanti delle scuole secondarie, » si direbbe: « ed agli stenografi presso le due Camere del Parlamento. »

Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

DE BLASIS. Io pregherei il signor presidente di volermi riservare la parola quando sarà discusso l'articolo; poichè essendo il mio emendamento una proposta aggiuntiva, mi pare che dovrebbe precedervi la discussione dell'articolo stesso.

Quindi, se le piace, mi riservi la parola dopo che l'articolo sia stato discusso.

PRESIDENTE. Darò ora la parola al deputato Macchi.

MACCHI. Veramente non mi pare molto conveniente di far l'elogio delle persone in loro presenza; quindi, se fosse possibile, vorrei che in questo momento gli stenografi chiudessero gli orecchi, poichè egli è appunto di essi che ora io debbo dire qualche parola.

Io non accennerò al grande servizio ch'essi rendono a noi ed anche alle nostre istituzioni, imperocchè le nostre idee, le quali altrimenti cadrebbero qua dentro quasi senza eco, vengono propalate per tutto il paese, grazie all'opera loro ed a quella dei valenti giornalisti i quali hanno la pazienza di ascoltare i nostri talvolta troppo lunghi e non troppo ameni discorsi. (*Bisbigli*)

Comunque sia, per tornare all'argomento degli stenografi, io mi permetto di osservare che la loro condizione è assai peggiore di quella di tutti gli stenografi delle altre parti d'Europa, compresa la povera Svizzera e le piccole isole Jonie.

Coll'ingrandimento dello Stato voi sapete che i la-

vori parlamentari si sono pure a dismisura aumentati. Mentre negli antichi tempi della Camera subalpina la Sessione durava molto meno, le tornate erano più brevi, adesso sapete che abbiamo delle tornate lunghissime, e che la Sessione si prolunga spesso, anzi sempre, fino a stagione molto calda, e fino a che materialmente non si può più reggere in questo recinto. Nè essi aumentarono perciò di stipendio, quantunque il loro soldo, come dissi, sia già comparativamente agli altri di molto inferiore.

Nè crediate che l'ufficio di stenografo sia tanto facile a compiere; i nostri colleghi questori, alla cui testimonianza faccio appello, sapranno dirvi quanto sia difficile il trovare buoni stenografi, e quanto sia difficile che essi continuino lunghi anni nella faticosa opera di tener dietro ai nostri discorsi.

Per essere un buono stenografo, si richiede un'attitudine speciale, una cultura di spirito, una facilità di comprensione, ed anche, parlando materialmente, una acutezza di udito, una rapidità di mano che è impossibile non si logorino con un uso molto prolungato. Per il che egli è certo che, se noi volessimo costringerli a durare nella loro fatica al di là di un certo numero di anni, sarebbe veramente un volerli escludere dal beneficio della pensione.

È per questo che io invoco, o signori, il vostro concorso per applicare a beneficio degli stenografi l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

DE FILIPPO, relatore. Pare a me che essendo stato proposto un emendamento il quale tende a sopprimere interamente l'articolo, sarebbe il caso che la Camera consentisse che prima di tutto si discutesse tale emendamento, perchè gli altri essendo accessori dell'articolo generale, potremmo molto più acconciamente discuterli dopo.

PRESIDENTE. Si è precisamente quello che io voleva proporre.

La proposta di soppressione dell'articolo 8 venne fatta dai deputati Melchiorre, Jadopi, Maresca.

Do anzitutto la parola al deputato Melchiorre per svolgere questa proposta soppressiva.

MELCHIORE. Veramente la sorte toccata all'emendamento stato testè da me proposto mi consiglierebbe a ritirare quello che ora mi accingo a sviluppare alla Camera; ma essendo io tenace delle mie opinioni, quando credo che siano fondate sul giusto, mi permetta la Camera che io brevemente svolga il mio emendamento, e reclami la sua benevola attenzione.

Io seguo la teoria sviluppata dalla Commissione e per conseguenza insisto perchè ella, questa volta almeno, si compiacesse di essere conseguente ai suoi principii.

Se io dovessi lasciarmi imporre dall'autorità degli illustri professori e degli integerrimi magistrati che seggono in questa Camera, io mi dovrei tacere, sì perchè rispetto la loro autorità, sì perchè ho grandissima stima dei loro meriti e del loro ingegno, che niuno qui ardirebbe contrastare; ma siccome io considero che il

loro sapere è pari al loro patriotismo, io sono sicuro che nella votazione del mio emendamento il patriotismo vincerà la forza del personale interesse. Insomma, ho fede che il patriotismo dei professori e dei magistrati che avranno la cortesia di ascoltare le mie brevi parole farà sì che essi per essere patrioti si dimenticheranno un istante di essere professori e magistrati.

Signori, diceva la Commissione, le buone leggi sono turbate dalle eccezioni; noi ne abbiamo ammessa una per professori, di necessità abbiamo dovuto conseguentemente ammetterla per magistrati d'appello e per consiglieri della Corte di cassazione: quindi siamo stati fedeli allo stesso rigore del principio coll'ammettere somigliante eccezione a favore dei professori de' licei e dei ginnasi.

Signori, la eccezione, diceva bene la Commissione, quando è governata da una ragione identica a quella che si riscontra negli altri casi simili, siccome, secondo l'avviso di lei, si verificava e per professori e per magistrati, tassativamente enumerati, giustizia esige che la eccezione stessa sia applicata ancora per professori dei ginnasi o dei licei del regno.

Ma altramente si conviene ragionare dai legislatori. Costoro non debbono mai allontanarsi dalla teoria che deve essere presente nella compilazione delle leggi: questa si è di fare le leggi ed in esse introdurre, per quanto è possibile, nessuna eccezione. Volete, o signori, rovinare la legge, renderne l'applicazione disastrosa? Arricchitela di eccezioni.

Le eccezioni, quando sono rarissime, confermano la bontà della legge; quando sono numerose, come nel caso speciale, la rovinano, perchè le conseguenze delle eccezioni sono e saranno sempre pericolose, e per noi, nel presente progetto, signori, disastrosissime.

Quando voi stimate giusto abbreviare il tempo del servizio necessario al conseguimento delle pensioni per professori delle Università, dovete pure riflettere che ai professori universitari, con una legge di cui ancora noi ricordiamo le dotte discussioni allorchè fu votata, poi di quella del 31 luglio 1862, furono i professori molto considerevolmente riguardati, imperocchè il loro stipendio, in forza delle sanzioni in essa rifermate, può essere portato fino ad 8000 lire.

Oltre a ciò quando la Camera rifletterà che in Italia vi sono diciotto Università, quando la Camera considererà che vi sono diversi istituti superiori d'insegnamento, istituti d'applicazione per gl'ingegneri, uno in Milano, uno in Torino, un altro in Napoli; quando rifletterà che vi sono Corti d'appello nell'Italia superiore al di là del bisogno e molte Corti d'appello nell'Italia meridionale; quando infine considererà che abbiamo 4 Corti di cassazione, in Milano, Napoli, Firenze e Palermo, mentre in Francia, che ha una popolazione di 36 milioni, havvi una sola Corte di cassazione. E quando a queste considerazioni di fatto, le quali sono sempre eloquenti e non richieggono privilegio d'ingegno, nè profondità di sapere per essere dimostrate, si aggiungerà la considerazione della numerosa classe dei profes-

TOBNATA DEL 15 GENNAIO

sori che insegnano nei ginnasi e nei licei, perchè in media vi sono almeno cinque professori insegnanti nei ginnasi e sette nei licei, nonchè di quella dei professori delle scuole magistrali e normali, e degl'istituti tecnici, io mi penso che dovrà spaventarsi delle conseguenze che ne deriveranno.

E dove noi porteremo l'eccezione, signori? L'eccezione diventerà in tal caso mostruosa, perchè vincerà la regola, farà insomma l'estensione, il limite dell'eccezione più vasto di quello assegnato alla regola. E questo, signori, è un assurdo, ed è un assurdo rovinoso, quando voi approvandolo ed applicandolo assoggettate 22 milioni di cittadini a contribuzioni gravi e spesse volte irritanti.

E vi basterà l'animo, signori, di aggravare l'erario nazionale, e tormentare le sacche di 22 milioni di contribuenti, per compensare chi? Quelli che hanno dedicato i loro studi alla scienza e all'amministrazione della giustizia? Ma quegli uomini i quali hanno dedicato il loro studio e il loro tempo alla scienza sono patrioti distinti e per conseguenza sanno fare dei sacrifici; ma i contribuenti, che pregiano i beni materiali, massime allorchè sono il frutto di sudori e stenti, e spesso la ragione sommettono al talento, con difficoltà s'inducono alla generosità che onora gli animi elevati e sublimi.

Oltre a ciò i contribuenti guardando che il loro avere si diminuisce ogni giorno a furia di pagare balzelli ed imposte, bramano ardentemente che del pubblico danaro non si faccia sciupo, che si pensi seriamente alle economie che sono annunziate spesso, e rade volte effettuate.

E per quanto grande sia la considerazione che dobbiamo avere per questa rispettabile classe d'uomini che consacrano il loro ingegno e la loro vita all'insegnamento e all'amministrazione della giustizia nei diversi rami di che si compone, non dobbiamo approvare disposizioni le quali importano enormi gravezze al tesoro dello Stato. Ed una massima savissima che trovo scritta nei volumi della sapienza romana suggella a capello la solare evidenza degli esposti argomenti.

Permettetemi ch'io la ricordi:

« La dignità non comunica mai privilegi che valgano contro il bene pubblico e l'imponenza delle ordinarie necessità dello Stato. »

Signori, ammettendo l'eccezione consacrata dall'articolo 8, non solo facciamo una legge contraria ai sani principii che informar debbono i lavori legislativi, perchè introduciamo un'eccezione che supera in estensione la regola, ma veniamo ad aggravare il tesoro dello Stato, veniamo ad imporre gravezze che certamente non sono volute dai patrioti stessi a vantaggio dei quali dovrà esser addetto il prodotto che ne sarà ricavato, perchè essi hanno fatto e faranno sempre dei sacrifici a pro della nazione. Ed è perciò che io conchiudo, in vista di queste considerazioni di fatto e di diritto, alla Camera piaccia quest'oggi di dare una testimonianza solenne in favore dei contribuenti del re-

gno d'Italia, accogliendo la proposta di sopprimersi l'articolo 8; e confido che il patriottismo degli onorandi professori e magistrati che seggono tra noi ne confermerà la giustezza col loro favorevole voto.

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha la parola.

DE BLASIS. Io non ho l'onore di essere nè professore, nè magistrato: la mia voce dunque non sarà sospetta all'onorevole preopinante che faceva appello al patriottismo degli uni e degli altri perchè si astenessero dall'influire sulla decisione della presente questione. D'altronde io credo che la mia voce neppure sia sospetta nelle questioni che riguardano i contrasti che si elevano fra le esigenze delle finanze e quelle degli stipendiati dello Stato. Già in altre leggi importantissime che a quest'oggetto si riferivano ho avuto agio di manifestare la mia opinione, ed è che la bilancia debba essere tenuta bensì in bilico in modo da non pregiudicare possibilmente i diritti degl'impiegati a fronte delle strettezze delle finanze; che però se la bilancia dovesse per alcuna parte traboccare io credo che dovrebbe traboccare a favore delle finanze, dappoichè noi siamo veramente in condizioni eccezionali, e mentre da una parte la finanza si trova in grandi strettezze, dall'altra gli impiegati si trovano pur troppo di essere esuberanti ai bisogni dello Stato, ed inoltre (non giova dissimularlo) è universalmente invalsa una smania morbosa di volere ad ogni costo vivere a spese dei bilanci dello Stato. Per questi motivi in massima generale io credo che non dobbiamo preoccuparci troppo di rendere più invidiabile la condizione degl'impiegati la quale pare che sia già abbastanza invidiata.

Ma per quanto io sia fermo in questa opinione e per quanto io tenda costantemente colle mie deboli forze a farla prevalere, perchè appunto ho grandemente a cuore le finanze dello Stato e le condizioni dei contribuenti, non è però che io non creda possibile qualche eccezione a questa regola generale; ed a me pare che mai un'eccezione sia stata fatta più giusta di quella che la Commissione ha presentata nell'articolo di cui ci occupiamo.

Io vorrei inoltre che l'onorevole Melchiorre avvertisse che tutto quello ch'egli ha detto per insinuare all'Assemblea che qui si tratterebbe di estendere l'eccezione di favore ad una classe numerosissima, a tutti i magistrati cioè delle Corti supreme, che sono parecchie, a tutti i componenti le Corti d'appello, che sono pur molte, ed a tutti i professori delle diverse Università che pur numerose abbiamo nello Stato, non è veramente esatto, perchè l'eccezione che noi proponiamo (badi bene l'onorevole Melchiorre) non ha riguardo che a quei soli professori ed a quei soli magistrati, i quali furono per prima nomina chiamati all'impiego in una età superiore agli anni 35; ciò restringe evidentemente di molto il numero di quelli ai quali s'intende di fare il favore.

Ciò premesso, io prego la Camera di riflettere che se si dà il caso d'un uomo, il quale in un'età di già

avanzata, è chiamato ad un impiego superiore, qual è quello di professore in una Università, quale è quello di giudice in una Corte d'appello, oppure in una Corte suprema, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Governo riconosce il merito già assodato di questo uomo, e lo crede preferibile a quelli che sono in carriera; vuol dire che per eccezionali esigenze di servizio è costretto a rivolgersi a degli uomini eminenti, i cui studi, la cui pratica nel foro assicura che essi siano più che altro capaci di esercitare l'alto impiego cui vengono chiamati.

Ora, se mai è necessario di fare in modo che la condizione d'impiegato sia trovata accettabile, io credo che debba essere appunto in questo caso, in cui essa, per bene del pubblico servizio, viene non richiesta dalla parte, ma offerta dal Governo. E diffatti un uomo di una certa età, il quale per i suoi studi è salito in fama tanto che il Governo possa su lui volgere l'occhio per chiamarlo ad una cattedra in una Università del regno, tanto che possa su lui volgere l'occhio per collocarlo di slancio in una Corte d'appello o di cassazione, quest'uomo, invitato ad assumere un impiego, la prima riflessione che farà sarà questa: io sono in una età avanzata, che cosa guadagno a lasciare le mie ordinarie occupazioni e ad intraprendere una carriera così tardi? Io logorerò gli anni che mi restano a servire lo Stato, ma mi troverò vecchio, e non avrò assicurato alla mia famiglia, alla mia vecchiaia alcun onorevole riposo, poichè non giungerò ad avere diritto ad una pensione.

V'è dunque una positiva necessità di assicurare questi uomini che per la loro attitudine speciale fissano, quantunque tardi entrino nell'attenzione del Governo, che quantunque tardi entrino in impiego, si avranno non ostante in considerazione i loro servizi in modo da non privarli di quel beneficio ovvio a tutti gl'impiegati che bene o male servono lo Stato per un determinato numero d'anni.

Quindi è ch'io credo che sarebbe una cosa la quale impedirebbe che essi accettassero l'offerta del Governo, il pretendere il sacrificio dell'opera loro a pro dello Stato nell'epoca più produttiva del loro ingegno, per lasciarli poi al declinare dell'età senza quei compensi e quelle assicurazioni che all'ordinaria classe degl'impiegati non mancano.

D'altronde ad un uomo che all'età di trentacinque anni già abbia passato molti anni nel foro o abbia fatto per molti anni studi severi, per virtù dei quali sia venuto in considerazione tanto da esser creduto idoneo ad alti impieghi, non si dovrà forse tener conto degli anni passati in questi studi, passati in quest'esercizio?

Ma vi è un'altra ragione ancora, o signori, ed è che, se i professori o i magistrati dei quali ci occupiamo per non avere abbastanza di preveggenza, si fossero indotti ad accettare in tarda età un impiego; ebbene, che cosa avverrà? Chi fu chiamato a trentacinque anni per avere diritto alla pensione bisognerà

che ne abbia settantacinque; se è chiamato un po' più tardi, bisognerà che ne abbia ottanta.

Ora è possibile che si possa rendere un servizio effettivo ed utile allo Stato all'età di settantacinque o di ottant'anni?

(Diversi deputati domandano la parola).

Che cosa accadrà dunque? Costui che è stato chiamato ad una carica così tardi, e che non ha per conseguenza diritto ad alcuna pensione di ritiro, o seguirà a servire nominalmente, o se la forza e la coscienza glielo vietarono, dovrà ritirarsi vecchio, povero e senza compenso, o il Governo stesso, il quale dovrà avere certamente una considerazione per questi uomini, avrà cuore di toglierli dall'impiego di cui fossero divenuti incapaci? Certamente no; si sopporteranno invece in considerazione de' loro antichi meriti, e così lo Stato seguirà a pagare per avere un servizio pessimo.

Per queste ragioni io credo che l'articolo della Commissione debba essere approvato dalla Camera, e che debba aversi un riguardo a questi uomini i quali in un'età già abbastanza avanzata sono chiamati di primo slancio a ricoprire delle cariche importanti, delle cariche che esigono uomini speciali.

PRESIDENTE. Il deputato Coppino ha la parola.

COPPINO. Se vi ha qualcuno il quale parli nel senso del deputato Melchiorre, pregherei il signor presidente a dare a questo la parola, riserbandomi a parlar dopo.

PRESIDENTE. Sarebbe iscritto dopo il deputato Masarani, ma egli parla nel senso stesso.

SALARIS. Domando la parola; io parlo nel senso precisamente dell'onorevole Melchiorre.

PRESIDENTE. Allora parli il deputato Salaris.

SALARIS. Le gravi questioni che sonosi sollevate nella discussione di questo articolo, e l'estensione che al medesimo si vorrebbe dare dalla stessa Commissione riguardo ad impiegati de' quali non è parola nell'articolo 8 votato dal Senato, mi persuadono della necessità di appoggiare la soppressione dell'articolo 8.

Nessuna eccezione, o signori, a favore de' professori in questa legge; il tempo del loro utile servizio allo scopo di conseguire la pensione è determinato da legge speciale, la quale non sarà abrogata allorquando in questa legge generale non se ne faccia espressa menzione.

Tutti che intraprendono una carriera la percorrano pure ne' modi determinati da quelle leggi che la regolano, ed impieghino quel tempo indispensabile per fornirla, ma senza eccezioni, senza privilegi, senza favori.

La Commissione volle scorgere una identica ragione ne' professori, ed in coloro che di un tratto possono esser chiamati alle cariche di consiglieri d'appello e di cassazione. Ma la Commissione non s'avvide che percorreva uno sdrucchiolo sentiero che la conduceva all'assurdo. Se questa ragione stava per i consiglieri di appello e di cassazione, perchè non per i consiglieri di Stato?

Una voce. E la Corte dei conti?

SALARIS. Sì, ripiglio, perchè non per i consiglieri della Corte dei conti? Perchè non per i direttori generali di tutte le altre amministrazioni? Non si dovrebbero forse chiamare a quest'impieghi gli uomini più distinti la cui nota intelligenza ispirasse fiducia nel paese? Se, o signori, vorremo seguire la via additataci dalla nostra Commissione, noi ci slancieremo in un pelago immenso che, non so, se riusciremo facilmente e felicemente a traversare. Si consentano tutte queste eccezioni, e mi si dica quali ne saranno per essere le gravzze alle esauste finanze. Se identica è la ragione per tutti, giustizia dimanda che il favore si estenda a tutti, o a tutti si neghi. Ora è impossibile che lo stato delle finanze consenta questa estensione, la quale non è nè nel concetto del Governo, nè in quello della Commissione; quindi è giustizia sopprimere l'articolo 8.

In questo modo, o signori, non si pregiudicherà ai professori, nè si ammetteranno pericolosi favori, e seguiremo in siffatta guisa un ragionevole sistema, e consacreremo il principio migliore che possa rendere più accettabile questa legge.

È per questi motivi che io appoggio la soppressione dell'articolo 8°, respingendo tanto quello votato dal Senato e proposto dal Governo, come quello che fu sostituito dalla Commissione.

COPPINO. L'onorevole Salaris per la sua antipatia ai privilegi, l'onorevole Melchiorre per la sua inimicizia alle eccezioni e per riguardo ai contribuenti, combattono l'articolo 8° quale fu proposto dalla nostra Commissione.

Se si avesse a badare soltanto a coloro che debbono ritrarre un qualche vantaggio dall'articolo 8°, forse io me ne starei in silenzio e lascerei che la Camera discorresse dentro di sé e poi vedesse se debba dar ragione a coloro che non vogliono privilegi di sorta. Ma mi pare che il principio il quale informa tutta questa legge e il quale ancora vive nelle eccezioni dell'articolo 8° abbia voluto riguardare non solamente il bene dei funzionari, ma ancora quello dello Stato.

Allorquando si vuol rispettare i contribuenti e il loro denaro, due sono le maniere per le quali noi dobbiamo domandare che si abbia riguardo a tutta la massa della nazione che paga, cioè non solo che non la si faccia pagare più di quello che deve pagare, ma che si faccia il miglior uso e si derivi il maggior vantaggio dal denaro che alla nazione si fa pagare.

MICHELINI. Questo è l'Achille.

COPPINO. Nella discussione generale sopra questa legge fu notato per alcuni che essi avrebbero amato che non si pubblicasse nessun provvedimento di questo genere; che gli impiegati pensassero essi medesimi ad assicurare la loro fortuna avvenire contro gl'incomodi della vecchiezza, contro i casi incerti della vita. Ma costoro medesimi i quali adducevano queste ragioni osservavano ancora che ciò volendo fare nelle condizioni presenti sarebbe stato necessario aumentare gli

stipendi degl'impiegati. Onde sarebbe provenuto che il vantaggio che si voleva arrecare alla finanza non sarebbe stato un vantaggio, ma sì un aggravio.

Ora, se questo medesimo principio potesse consigliare alla Camera d'accettare quella eccezione che ci è proposta nell'articolo 8, io credo che noi votando l'articolo medesimo avremmo tuttavia ben provveduto ai contribuenti.

L'articolo 8 riguarda tre ordini di persone: gl'insegnanti degl'istituti superiori, gl'insegnanti degli istituti secondari, e finalmente i consiglieri delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione. Fa eccezioni le quali partono dai due principii i quali sono diversi affatto.

Allorquando i principii i quali governano queste eccezioni sono giusti, io credo che la giustizia delle eccezioni medesime sarà dimostrata.

E quanto ai primi, gl'insegnanti degl'istituti superiori, i consiglieri delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione, avverte la Commissione che questi per prestare quell'alto servizio del quale molto si vanta lo Stato, se è buono, ed ha un gravissimo danno se male è reso, hanno bisogno di una lunga carriera preparatoria della quale niuno può tener conto a loro, mentre noi abbiamo un'altra carriera, nell'amministrazione, ad esempio, una via ordinaria nella quale il giovane che aspira a servire lo Stato entra all'età di venti anni, e comincia subito a prestare un servizio il quale accumula, e che ritroverà produttivo quando ei sarà pervenuto in età avanzata, alla tarda vecchiezza.

Ma gli uomini che sopra ho detto non possono fare nulla di ciò quando nel loro gabinetto, quando, o dentro il loro paese, o fuori del loro paese, si vanno con molta fatica e con molta spesa arricchendo di quelle cognizioni, di cui il frutto principale non sarà da essi goduto, ma sarà goduto dal paese. Quindi quell'età più bella che per gli uni è spesa utilmente, e si accumula in un profitto del quale godrà la età inferma, per gli altri passa in un'epoca, dirò, di preparazione, della quale è giusto che tengano conto quanti amano la giustizia.

Ci ha un secondo principio; non solamente vi sono dei servizi, i quali vogliono una lunga preparazione per essere resi, ma fra i servizi ce n'ha di tali tanto duri e costosi che non possono essere resi per molto tempo. A questo secondo principio s'informa la legge delle pensioni militari, la quale abbraccia casi identici ai contemplati negli articoli 8 e 9 della presente legge, imperocchè non solamente sono fatti privilegi per coloro i quali militano, ma sono fatti privilegi agl'insegnanti stessi, agli ufficiali sanitari, ai cappellani che accompagnano i reggimenti.

Questo principio è giusto, ed anche qui nell'articolo 9 voi lo vedete apertamente applicato. Questo articolo 9 sanziona un'eccezione a vantaggio di certe funzioni per le quali si domanda principalmente il vigore del corpo, e che cosa significa?

In questo caso si dice: ma costoro non possono du-

rare i 40 anni, i quali qui si domandano, ed allora con una giustizia la quale onora la legge, con una giustizia che se fosse disconosciuta farebbe torto alla Camera nostra, allora si dice: vediamo un poco se gl'insegnanti degl'istituti secondari sono in tale condizione che anch'essi non possano, durante il tempo voluto per tutti gli altri funzionari, prestare il loro servizio allo Stato.

Ecco dunque i due principii che governano le eccezioni di quest'articolo 8: 1° una lunga e necessaria preparazione per poter rendere certi servizi; 2° la qualità di questi stessi servizi, i quali non passano essere renduti per molto tempo.

Ora, parlando di quest'ultimo caso, volete voi domandare ai professori secondari ai quali si applica questo secondo alinea, che durino nel servizio in quei limiti, e per tutto quel tempo i quali sono qui accennati dalla legge?

Ebbene, vediamo un poco, se essi potranno soddisfare a questo vostro volere, vediamo se voi domandate loro una cosa possibile, ed anche domandate loro il possibile, vediamo se l'avrete domandato col vantaggio dei contribuenti.

Il professore secondario ha un compito di tutti i giorni, duro, faticoso, non tanto per le qualità, dirò così della mente, quanto per quel necessario vigore del corpo, il quale debbe sempre accompagnare chi sta sopra una cattedra, ed ha a governare una scolaresca.

All'insegnante sono necessarie due doti molto difficili a trovarsi accoppiate nello stesso individuo, e che più difficilmente possono restare congiunte a dispetto degli anni crescenti; e sono quell'attitudine particolare della mente per cui il professore ha facoltà d'intendere continuamente e alle cose che espone, e al modo particolare con cui le espone, e quell'altra che è abilità dello spirito o costanza di volontà per la quale veglia al contegno della scuola.

Onde il professore secondario mantiene la disciplina colla intenzione ed energia della sua volontà, la quale debbe apparire tale da quella cattedra che i giovani comprendano che niuna cosa che essi facciano può sfuggire all'attenzione sempre sveglia del loro maestro.

Quindi voi avete un'opera continua, nella quale le forze del suo corpo e della sua mente debbono corrispondersi senza sosta; ed in cotale sforzo si logorano entrambe.

Volete sapere quanto si logorano? Guardate quegli istituti d'istruzione secondaria, i quali sono in riputazione di dare miglior insegnamento, e voi non vedrete mai il maggior numero degl'insegnanti in tali stabilimenti comporsi di vecchi dai 50 ai 60 anni, ma piuttosto d'uomini la cui età è più verde. Allorquando il professore secondario è arrivato ai 50 anni, egli, parlo sulle generali, si risente della gravezza più della fatica che dell'età, gli pesa questa continua tensione di mente, non può più durare collo stesso vigore a questo aspro compito, il quale noi gli addossiamo.

Ricorrete colla mente, o signori, alla maggior parte dei nostri professori; voi ricorderete che per lo più i professori, dei quali abbiamo serbato più cara e più riconoscente memoria, erano non nella senile, ma nella virile età. Or bene, quando noi a questi professori non concediamo diritto di pensione se non quando siano arrivati a quel limite dei 65 anni che qui è stabilito, che cosa nasce? Nasce che noi avremo professori, in cui i sensi per quel doloroso tributo che tutti gli uomini porgono alla natura, andranno perdendo della loro acutezza, e che verso di loro noi non vorremo tuttavia commettere la grave ingiustizia di destituirli. Dunque voi li traslocherete in istituti di maggiore importanza, perchè ci abbiano quel maggiore compenso o di stipendio, o di stima, o di comodi che ne deriva, il che è un diritto dell'anzianità, oppure li caccierete via.

Portato negl'istituti di maggior importanza, il professore si sentirà le forze venirgli meno tutti gli anni, imperocchè a 65 anni, che è il limite fissato in questa legge per ottenere la pensione, è difficile conservare il vigore della mente necessario allo insegnare, e tutti quelli, i quali hanno questo compito quotidiano della parola, sanno bene come questa lima sorda vada via consumando le forze.

Dunque voi avrete un uomo, il quale non ha ancora il diritto di godere la sua pensione, il quale tuttavia non potrà più rendere i servizi che siete in diritto di aspettarvi. Lo manderete via? È impossibile. È impossibile che si trovi un Governo, il quale destituisca un vecchio professore, che dopo 30 anni di servizio non possa più disimpegnare in modo lodevole le sue funzioni. Voi avrete dunque un insegnante il quale non vi darà più tutto quel frutto che eravate in diritto ed in dovere di pretendere da lui.

Se gli stipendi di quest'ordine di persone fossero tali che esse potessero nella vita loro fare molti risparmi, se potessero assicurare la condizione della loro vita avvenire, io comprendo allora come si troverebbe questo coraggio di dire al professore, che non corrisponde più al concetto che si aveva di lui: provvedetevi in altro modo. Ma non dico che una parola sola, e mi sarà consentita da tutti: sono possibili i risparmi? No: sono assolutamente impossibili.

C'è ancora una cosa in questa legge.

Quando noi facciamo delle leggi, dobbiamo preoccuparci della giustizia. Io comprendo l'opinione di coloro i quali dicono: non diamo pensioni. Ma per me e per loro cotesta è ad un tempo questione di stipendio e di pensione. Quando vedessi degli stipendi i quali avessero la possibilità di lasciar accumulare qualche cosa, sarei il primo a dire: non diamo pensioni, io accetto tale principio; ma nelle condizioni presenti noi non possiamo entrare in questa via; dunque non discorriamo di questo.

Questa legge sulle pensioni viene sventuratamente in mal punto.

Viene quando la gravezza delle finanze pesa sulla

TORNATA DEL 15 GENNAIO

coscienza di tutti; ed io crederei fare torto a qualunque siasi dei deputati che siedono qui, se mi ponessi come difensore dei contribuenti. L'interesse dei contribuenti è interesse di ciascuno di noi, nè quale esso si sia, nè quello che essi vogliono è ignorato dalla Camera.

Ciascuno di noi vive in relazione col suo proprio paese, lo conosce, lo ama, ed alla fine i contribuenti siamo pur noi.

Io non comprendo come un contribuente sia differente da un altro, e come davanti ai tributi si creino delle classi che in realtà non esistono, o non debbono esistere. Per sopperire ai bisogni dell'erario non ci ha impiegati e non impiegati; le leggi d'imposta pesano ugualmente su tutti, e tutti ci preoccupiamo egualmente delle necessità dello Stato. Non si può in un bene ordinato Stato esigere quote contro quote, ed ordine contro ordine, e nessuno può nè deve pretendere al privilegio di difendere gl'interessi della nazione.

Lo Stato non si compone di molti che pagano, e di poche piante parassite che vivono degli altrui umori; nello Stato ciascuno secondo le proprie forze e le sue attitudini concorre al benessere di tutti, ed a certe condizioni del suo concorso, della sua cooperazione.

È vero che noi facciamo una legge per le pensioni, quando la somma che per questo titolo è imposta nel bilancio dello Stato è oltre ogni dire enorme e gravosa quasi oltre a quello che possono sopportare le nostre forze. Ma non è questo il prodotto naturale di una amministrazione la quale cammina e si svolge, sibbene è una liquidazione di altri Governi d'assolutismo che ce l'hanno gettata addosso.

Noi ci troviamo ora in una condizione di cose la quale per buona fortuna è transitoria.

Quando si avranno a provvedere a riposo i soli impiegati i quali avranno servito il regno d'Italia, allora certamente il debito vitalizio dello Stato diventerà molto minore.

In questa condizione di cose la nostra legge provvede a beneficio delle due classi di professori e specialmente di quelli delle scuole secondarie con disposizioni molto inferiori a tutte quelle che si trovano nelle legislazioni precedenti.

Per questo rispetto oggi noi facciamo una legge la quale deteriora la condizione degl'insegnanti a fronte di quella che loro facevano le leggi e consuetudini degli Stati che gli errori e le colpe proprie più ancora che l'ira dei soggetti ha distrutto. Se anche passi l'articolo della Commissione, siccome la giustizia delle cose mi fa sperare, noi uomini di libertà non offriamo ai professori delle scuole secondarie patti migliori di quelli che loro aveva offerto l'assolutismo dei principi urbani, e la signoria straniera. E vorreste ancora respingere i vantaggi proposti dalla Commissione, e dare al professore che ha raggiunto i 65 anni di età e compiuto i 40 di servizio i quattro quinti del suo stipendio? Ma gl'insegnanti secondari erano trattati

molto diversamente in quasi tutte le legislazioni del nostro paese.

In quelle che si dicono le antiche provincie l'insegnante secondario aveva diritto ad un quinto della sua pensione dopo 10 anni e tutto l'intero soldo, dopo 30 anni di servizio.

Nelle provincie della Lombardia dopo dieci anni di servizio aveva diritto ad un terzo del suo soldo, dopo trent'anni di servizio aveva diritto allo stipendio intero.

MICHELINI. E l'aumento degli stipendi?

COPPINO. Nella Sicilia dopo vent'anni aveva diritto alla metà del soldo, dopo trent'anni aveva il soldo intero. Nella Toscana dopo dieci anni aveva diritto ad un terzo, dopo trent'anni alla interezza del suo stipendio.

Ho sentito oppormi l'aumento degli stipendi. Aumento degli stipendi! Ma la questione si può riguardare in due maniere, quando si parla degl'insegnanti universitari. Per una parte io potrei citare uno scritto che l'Università di Pavia ci ha mandato, dove si dice, come è di fatto, che la condizione di quegl'insegnanti non è punto migliorata, ma è deteriorata. Adunque per alcuni casi quest'aumento non c'è.

Quando si oppone in generale l'aumento di stipendio, si può, si deve molto ribattere. Questo può essere vero per le antiche provincie, ma non sarà già vero per la Lombardia, dove gli stipendi avevano già toccato e talvolta superato quel grado al quale per l'ultima legge furono innalzati.

C'è poi ancora un'altra osservazione generale a fare. Si sono aumentati gli stipendi, ma, io mi dimando, perchè? Perchè n'era sentito da tutti il bisogno economico.

Io non credo che questa fosse una larghezza che i ministri volessero fare ai pubblici funzionari. È la necessità che li fece aumentare. Allorquando si vide il caro del vivere sorgere tutto intorno, allorquando si sentì quali erano le mutate condizioni materiali della vita in Italia, fu giocoforza dare un migliore trattamento agl'impiegati e voi lo avete fatto. Ma quando questi stipendi che si dicono aumentati si paragonassero in giusta condizione con quelli di vent'anni fa, ben si vedrebbe che aumenti realmente non ci sono.

Quindi, a restringere, gl'insegnanti secondari, anche quanto a condizioni finanziere, non si troverebbero punto migliorati, anzi la loro condizione, anche nella proposta della Giunta, è peggiorata da quello che finora fu.

C'è qualche cosa della quale si debbe inoltre preoccupare il legislatore, ed è questa.

Votando noi delle leggi, dobbiamo anche studiare l'effetto che produrranno. Ora una legge di questo genere, la quale non usasse i riguardi di giustizia verso questa classe, che si è detta numerosa, e che, appunto perchè numerosa, li merita; quando facesse fare un brutto paragone tra il regno d'Italia e gli Stati che furono un dì in questo nostro paese, credo che non vantaggerebbe per nulla le condizioni nostre.

E dico ciò perchè mi pare che dall'insegnamento secondario passando all'insegnamento universitario, anzi vedendo questa questione sotto un solo aspetto, noi dobbiamo domandarci se, oltre all'interesse delle finanze, non vi sia in Italia un qualche altro interesse che debba essere curato dai rappresentanti della nazione, ed essere da loro caramente difeso. Ed allorchando io mi pongo quella domanda, mi fo eziandio la risposta.

Mi pare che l'Italia debba molto pensare e all'educazione ed all'istruzione della sua gioventù; e parmi che vi debba tanto più pensare, perchè io non so veramente se le condizioni che furono finora fatte all'Italia sieno tali da assicurarci che noi da ora in poi saremo per aver tutto ciò che è eletto per ingegno, per istudio, per buona volontà sulle cattedre de'nostri istituti d'insegnamento superiore.

Già coloro i quali presentemente guardano le cose della pubblica istruzione veggono essere molte le vacanze delle cattedre, e gli aspiranti non molti. Domandate severità nelle prove per le quali dovete nominare questi professori, ma non rendete difficile od impossibile che i professori si producano. Voi fate loro una condizione non buona, voi impedito che valorosi professori sorgano ed insegnino ne'vostri istituti.

Ora, una delle cose capitali è questa. Allorchando un uomo si volge agl'impieghi (e questa è una ragione che vale per ogni ordine d'impiegati) sa della mediocrità della vita sua, ma sa una cosa altresì, ed è che egli assicura una posizione per la sua vecchiezza. Questa è la gran ragione che spinge tanti a domandare un impiego, è la spiegazione dell'impiegomania che fu indicata dall'onorevole Melchiorre.

Ma come? vi meravigliate che in un'epoca di rivoluzione, quando tutto cede d'intorno a voi, quando vedete tante fortune essere scomposte, quando vedete tante rovine, vi meravigliate che vi sieno degli uomini che cerchino di assicurare la loro posizione? Questo è naturale, è questa una tendenza spontanea che si manifesta.

Sonovi poi altre ragioni. Ciascuno di noi si può domandare perchè tanti impiegati furono messi in disparte. E questa è una questione molto diversa alla quale si dovrebbe rispondere coi riguardi che si devono alle mutate condizioni dello Stato, ed a quella necessità che si produce nel passaggio da una forma di governo ad un'altra, di avere impiegati i quali non sieno stati educati alle antiche idee. Ora questa sicurezza della vita l'impiegato cerca, questa sicurezza della sua vecchiezza, questo pane il quale non mancherà a lui, il quale non mancherà alla sua famiglia.

Se voi non fate questa eccezione, se voi non fate questa giustizia, credete voi di poter avere dei sessagenari e dei settuagenari sopra le cattedre? Non lo potreste.

Ma vi è un altro motivo: conviene a voi di domandare questo servizio utile per tanto tempo, fosse anche il più illustre scienziato? Ma come immaginiamo noi che uomini di tale natura abbiano una vita di

scienza di venticinque o trent'anni? Ma è impossibile codesto, ma trent'anni, quarant'anni sono tutta la storia di una scienza.

In quarant'anni andate da Fulton a Stephenson: avete tutta la storia, tutti i progressi del vapore.

Come potete trovare un uomo che possa tener dietro a questo rapido corso che fa la scienza delle teorie e delle applicazioni? È impossibile; voi quest'anno mettete sulla cattedra un illustre scienziato che vi erudisce una generazione, e da lì a qualche anno la scienza avrà camminato molto più celeremente, perchè essa ha la forza collettiva del genere umano, e voi direte a questo retardatario che il suo compito dura quarant'anni, e ch'ei lo debba adempiere per quarant'anni? Voi non potete volere la rovina di un bello ingegno, il quale, una volta, ha reso tanti servigi al paese.

Giova poi alla scienza questo? Non giova, perchè non giova alla scienza la immobilità. Essa è alata, nè al suo volo si accompagna per lungo tratto vigore alcuno d'umano intelletto.

Poi quando un istituto superiore ha degli uomini che per venticinque, trent'anni hanno reso dei veri servigi alla scienza, hanno bene educata una generazione, la nazione può sicuramente ricompensare la vecchiezza di questa gente senza guardare se abbiano reso per quarant'anni questi servigi.

Poc'anzi un mio amico mi interrompeva dicendo: ma allora bisognerebbe togliere il limite dei trentacinque anni. La logica veramente lo vorrebbe, ed io proporrei che per gl'insegnanti degl'istituti superiori si facessero le stesse condizioni che si fanno per gl'insegnanti degl'istituti secondari; e ciò sarebbe mettere insieme due categorie di persone le quali debbono essere insieme, ma posso io sperare che la Camera voglia accettare questo emendamento?

Io so che il meglio è nemico del bene, quindi io termino col dichiarare che darò molto volentieri l'appoggio a un emendamento di questo genere che io credo giusto, e se qualcheduno lo vuol proporre io lo voterò di gran cuore.

Quanto a me, augurandomi che alcuno prenda l'iniziativa di quest'emendamento, io raccomando alla Camera di accettare l'articolo 8 quale fu proposto dalla Commissione, dichiarando al tempo stesso che appoggerò, per le ragioni che ho detto, l'emendamento proposto dall'onorevole De Blasiis.

MAGLIANI, commissario regio. È noto alla Camera che col progetto ministeriale di questa legge presentata al Senato non si proponeva nessuna eccezione a favore dei professori. Una eccezione solamente si proponeva a favore dei macchinisti, degli scaldatori, e dei guarda-tenders delle strade ferrate.

Dopo lunghe e vive discussioni seguite nel Senato si introdusse un beneficio eccezionale ancora a favore dei professori delle università, degl'istituti superiori, e delle scuole d'applicazione degl'ingegneri.

Il Governo accettò quest'eccezione allora proposta e lungamente discussa.

TORNATA DEL 15 GENNAIO

Ora, mentre non può non domandare alla Camera che voglia sanzionare col suo voto quello che il Senato credette giusto e ragionevole di approvare, non può però dall'altra parte consentire in nessun modo che questa eccezione sia estesa oltre ai termini e alle persone, a cui il Senato credette di limitarla.

Per quanto sia autorevole il voto della Commissione della Camera io ho il debito di dichiarare di non essere in grado di accettare la proposta estensiva che essa ha fatta.

La Commissione propone in primo luogo che il beneficio dell'aumento del tempo degli anni di servizio si estenda dal quinto al terzo.

È evidente che un novello aggravio alle finanze dello Stato verrebbe ad essere imposto con questa disposizione. È evidente che una concessione estesa e portata tant'oltre colterebbe i professori universitari e gli altri a favore de' quali si propone, in una posizione privilegiata. Sarebbero divisi i funzionari dello Stato quasi in due parti: alcuni sottoposti al rigore della legge comune, altri guarentiti da una disposizione di favore.

Ma, signori, oltre all'aggravio che ne verrebbe alle finanze dello Stato, è ancora da osservare che seguirebbe da questa disposizione un grave inconveniente, anzi un'ingiustizia.

Si supponga, di fatti, che due professori abbiano cominciato la loro carriera, l'uno a trent'anni, l'altro all'età di trentacinque; si supponga che cessino ambedue dal servizio all'età d'anni sessantacinque. Il primo non potrà far valere nella liquidazione della pensione che i trentacinque anni, durante i quali ha prestato effettivamente il servizio. Non così l'altro, il quale farebbe valere invece un periodo di ben quarant'anni. Sarebbe quindi in una condizione molto più favorevole colui il quale ha effettivamente prestato un numero d'anni di servizio molto minore del numero degli anni di servizio prestato dall'altro. Lascio pensare alla Camera se questa non sia veramente un'ingiustizia più che un inconveniente.

A questo sconcio ha procurato di rimediare l'onorevole deputato De Blasiis, presentando un emendamento che sarebbe veramente giusto di accogliere qualora la Camera credesse per avventura di venire nella conclusione di accettare la proposta della Commissione.

Ma io non posso consentire nell'emendamento, siccome quello che è un correttivo di una proposta che io non posso accettare.

D'altra parte l'inconveniente a cui ho accennato si delegua o almeno diminuisce moltissimo qualora, come io mi auguro, si tenga fermo al limite del quinto già approvato dal Senato.

Venendo poi all'altra ampliazione proposta, la Commissione crede che il beneficio dell'aumento del tempo di servizio si possa estendere ancora a coloro che in età di 35 anni sono nominati componenti di una Corte di appello o di una Corte di cassazione.

A me pare che a favore di costoro non concorrano gli stessi motivi per i quali un'eccezione è ragionevole che si faccia per i professori universitari e degli istituti superiori. Questi non solo cominciano tardi, ma sono anche d'ordinario obbligati a terminare presto, perchè arrivati ad una certa età non possono più seguire colla stessa energia dell'animo e della mente il rapido progredire della scienza, e non sono più in grado di poter convenientemente adempiere gli altri doveri del loro nobile ufficio.

Non è così per i magistrati, i quali possono ben lo-devolmente continuare nell'esercizio delle loro funzioni anche in età più avanzata. Così un avvocato o professore di diritto il quale entri nella magistratura all'età di 35 anni può prestare un servizio non solo di 25, ma di 30 e 35 anni, quanti occorrono per assicurare a sé e alla vedova e a' figliuoli suoi una quota non tenue di pensione.

Non vi è dunque tale identità di motivi che renda giusto e necessario di estendere ancora ai magistrati quella eccezione, la quale si è trovato conveniente di stabilire a favore dei professori universitari.

Neppure vi sarebbe fondata ragione perchè questo beneficio si accordi ancora ai professori delle scuole secondarie, i quali, oltrechè non sono sempre obbligati a terminare presto la loro carriera, sogliono cominciarla molto per tempo.

Si dice miserevole essere la condizione loro, perchè provvoluti di tenue stipendio, e perchè hanno una carriera quasi senza progressività. Ma io non credo che in una legge sulle pensioni degli impiegati civili si abbiano a introdurre disposizioni intese a migliorare la loro condizione in modo indiretto pel maggior vantaggio eventuale della pensione.

Occorre che con altri provvedimenti si procuri di farlo, se essa veramente è tale da meritare speciali e maggiori riguardi.

Aggiungerò finalmente che col moltiplicare le eccezioni e i privilegi tutta l'economia di questa legge verrebbe ad essere turbata.

Se bastasse la sola considerazione dell'età non molto giovane nella quale s'incomincia ad intraprendere una carriera per giustificare l'aumento fittizio del servizio, potrei domandare, perchè questo beneficio medesimo non si avrebbe ancora da accordare ai consiglieri di Stato, ai consiglieri della Corte dei conti, ai prefetti, ai direttori generali o ad altri funzionari di grado elevato, i quali non cominciano certamente all'età di venti anni ad assumere ufficio di tanta importanza. Non è stata ad certo intenzione della Commissione di volere estendere così generalmente questo favore. Eppure, se si vuole esser logici, essendo identica la ragione, non dovrebbe ammettersi diversità nella conseguenza.

Ciò prova sempre più che una volta che le eccezioni si moltiplichino sino a quel punto, si devia dal principio direttivo della legge e da ogni giusto criterio, e la legge stessa viene ad esserne fondamentalmente sconvolta.

Non ragionerò degli altri emendamenti ampliativi che sono stati ancora proposti al di là delle larghezze consentite e proposte dalla Commissione, poichè le stesse cose rapidamente accennate, varranno a dimostrare come anch'essi debbano essere respinti.

Conchiudo pertanto perchè la Camera, senza arretrarsi all'emendamento soppressivo, che è stato proposto, voglia nel tempo stesso non approvare la proposta della Commissione, ed approvare invece conformemente al voto del Senato, in luogo dell'articolo 8 proposto dalla Commissione, l'articolo seguente che ho l'onore di proporre.

« Il tempo del servizio prestato dai professori nelle Università del regno, nelle scuole d'applicazione degli ingegneri e negl'istituti superiori sarà aumentato di un quinto quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35.

MASSARANI. Io non intendo certo di usurpare il compito dell'onorevole relatore, il quale assai meglio che io nol potrei saprà giustificare nelle varie sue parti il tenore dell'articolo 8 quale fu proposto dalla Commissione.

Mi limito a dire qualcosa degl'insegnanti, ripetto ai quali una norma speciale è stabilita da quell'articolo.

Se non erro, le obiezioni che furono elevate contro cotesta norma speciale stabilita per gl'insegnanti, si riducono in sostanza a queste: si dice in primo luogo che una norma speciale viola l'eguaglianza che deve esistere fra ogni maniera d'impiegati, e crea un'eccezione ingiusta in pro d'una sola categoria; si soggiunge che questo beneficio importa necessariamente un grave onere alle finanze dello Stato, e ricade a danno dei contribuenti.

Mi proverò a ribattere l'uno e l'altro ordine di considerazioni.

Sarei il primo a respingere una disposizione di legge la quale sancisse un privilegio; ma sono profondamente convinto che quella dalla Commissione proposta rispetto agl'insegnanti non fa se non ristabilire la parità fra essi e gli altri funzionari dello Stato, parità che sarebbe lesa se non avesse riguardo alle condizioni affatto eccezionali nelle quali versano gli stessi insegnanti. Mentre un impiegato ordinario può, sin dall'età più giovanile, dare l'opera propria allo Stato e cavar profitto dal proprio lavoro, si richiede all'incontro per l'insegnante, come testè egregiamente vi diceva l'onorevole Coppino, una lunga preparazione, la quale non rappresenta soltanto un conato dell'intelligenza, una tensione delle facoltà, tale da contribuir di certo non meno di un effettivo servizio a logorar le forze e la vita, ma rappresenta altresì un capitale che va accumulandosi infruttuoso, senza ottenere a chi lo aduna alcuno di quei corrispettivi che l'impiegato di altre categorie trova immediatamente nella retribuzione che gli viene assegnata. Altri incomincia a far tesoro del tempo necessario a conseguir la pensione fin dalla prim'ora che va a consumare sul suo scanno

di amanuense, laddove l'insegnante fino all'età provetta in cui sale la cattedra, non ottiene premio alle proprie fatiche, non ottiene che venga maturando per lui manco la speranza di un sicuro appoggio a' tardi suoi giorni.

Per dare a queste verità il rincalzo delle cifre, mi basterà allegare una testimonianza che non può essere revocata in dubbio, quella dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, il quale dichiarava in un altro recinto che da calcoli istituiti sopra varie Università del regno, risulta come l'età media in cui un professore sale la cattedra universitaria può ragguagliarsi a 40 anni. Che se il computo si circoscrivesse ad alcune speciali facoltà, la media sarebbe ancora più sfavorevole alla condizione dei professori.

Oltre poi a cotesta lunga e laboriosa preparazione, la quale costituisce, a mio avviso, un titolo di considerazione speciale per l'insegnanti, non può aversi altrimenti in non cale l'indole e l'intensità del loro lavoro, non certo paragonabile a quello che la più parte dei pubblici uffici richiede.

È un volgare pregiudizio il credere che il lavoro del professore debba ragguagliarsi al tempo materialmente speso nell'insegnamento. Per uomini compresi dell'altezza del loro mandato (e noi dobbiamo procurare che tali possano essere tutti quelli che si consacrano all'insegnamento), per tali uomini il lavoro più grave allora veramente incomincia quando, finita la lezione, scendono dalla cattedra, e danno opera a raccogliere quella suppellettile di cognizioni, quella copia di dottrina e di esperienza, che poi si accingono a spendere con mano benefica tra la gioventù.

Nè io vorrei recati in conto quei lucri che taluno suppone possano cumularsi coll'esercizio dell'insegnamento. Certo vi hanno privilegiati ai quali basta l'alacrità e l'intelletto per illustrarsi in pari tempo e sulla cattedra e nel foro; ma oltrechè queste, per quanto splendide, sono rare eccezioni, non può esserne il caso mai se non nei grandi centri di vita civile, e rispetto a quelle discipline le quali sono più prossime alla minuta e quotidiana pratica della vita. Quelle discipline invece le quali, più speculative e remote dal tramestio degl'interessi, interrogano gli arcani intimi della natura e spaziano nelle sfere più sublimi del pensiero, non porgono occasione ad altri profitti fuor quelli onde è retribuita, in assai modesta misura, la fatica del professore o quella, non guari più fortunata, dello scrittore.

Io non riputerei d'altronde spedito affatto che negl'insegnanti si propagasse l'inclinazione a cercare in estranee faccende di che sopperire alla deficienza dei propri onorari, e meno ancora spedito che a siffatto andazzo desse ragione e fomite in qualche modo la legge. Pare a me che la scienza voglia essere considerata da chi è chiamato a professarla con quel rispetto che un alto compito, direi quasi un sacerdozio, reclama. Non è una spoglia d'accatto che si possa deporre quando meglio talenta, per cingere la gior-

nea d'altra professione; è piuttosto, per chi l'ama davvero, una veste di Nesso che non si spoglia che colla vita.

Non vi pensate che la ricerca della verità meni per sè stessa ad altri compensi.

È nella natura dell'indagine scientifica di non maturare il frutto in pro di coloro che primi coltivano il germe. Chi raccoglie i lauti profitti non è guari quegli che si è travagliato intorno all'idea feconda da cui sgorgheranno; nè Volta quando trova la pila immagina che mercè sua gli interessi commerciali vedranno scomparirsi dinanzi lo spazio ed il tempo, nè Galvani sa che da lui piglierà nome un'arte nuova di trattare i metalli; il genio speculativo è ben altro dal genio industriale; l'uno trova la verità, l'altro la sfrutta.

Come non ci hanno per gl' insegnanti estranei lucri su cui fare assegno, così non vi ha prospettiva di lusinghiere lautezze. La scienza da sè prende le mosse, e fa capo a sè medesima; e chi si consacra a professarla, può bene attendersi in premio la considerazione pubblica, non quegli utili materiali di cui più è vaga l'epoca nostra.

Che se pertanto è giusto e necessario di contrapporre alle attrattive d'altre carriere più lucrose almeno la fiducia di qualche conforto negli anni senili, se è giusto e necessario di recare in conto la lunga e laboriosa iniziazione che gl' insegnanti attraversano e l'intensità del lavoro in cui spendon la vita, parmi altresì dimostrata la giustizia e la necessità di quel provvedimento speciale che vi è dalla Commissione proposto rispetto al còmpito della loro carriera; parmi dimostrato che un tale provvedimento, lungi dal costituire un odioso privilegio e dal tornare a scapito degl'interessi e dei diritti altrui, altro non fa, come asserivo a principio, se non restituire quell'equilibrio e quella parità che altrimenti sarebbero lesi.

Dovrei ora scendere a parlare di quell'altra maniera d'obbiezioni che si attiene alle angustie finanziarie, ma mi tarda il ribattere prima, come l'opportunità suggerisce, il solo appunto che io abbia saputo cogliere nelle argomentazioni del signor commissario regio, e che riguarda più propriamente la misura dell'aumento proposta dalla Commissione.

Pare al signor commissario regio (e v'ha nella sua osservazione un lato vero che mi piace di constatare), pargli, dico, che aumentando di un terzo il novero degli anni in pro dei professori nominati a 35 anni, e non concedendo lo stesso aumento a quelli nominati in età men provetta, si offenda la proporzionalità rispetto a questi ultimi.

Bene sta; e la Commissione si sarebbe di certo bene affrettata a togliere di mezzo l'inconveniente accennato, se già a ciò non avesse pensato l'onorevole De Blasiis col suo emendamento, il quale, sebbene non tocchi la esattezza matematica, trascurando il caso dei professori nominati avanti i 30 anni, pure, attesa la rarità di così fatte nomine precoci, può acconciamente valere, ed è

dalla Commissione assai di buon grado accettato, onde non complicare con proposta diversa, quand'anche potesse essere più esatta, la discussione.

Ma dove parmi che l'argomentazione del signor commissario regio cadesse in fallo, è nel valersi di cotesto inconveniente contro l'aumento del terzo, laddove non vide nell'inconveniente medesimo un'obbiezione all'aumento del quinto, che già il Governo accettò nella discussione in Senato. Contro il quinto non meno che contro il terzo l'inconveniente dovrebbe addursi, se potesse risolvere la questione; ma l'inconveniente, secondo l'onorevole De Blasiis ha provveduto col suo emendamento, può farsi agevolmente sparire; e restano intatte le ragioni che suggerirono alla Commissione di ampliare da un quinto a un terzo la misura dell'aumento.

Passando ora alle obbiezioni d'altra sorta, parmi, come testè dicevo, che si riducano alle troppo sovente invocate angustie dell'erario. È cotesto un argomento in pronto sempre contro qualsiasi proposta la quale implichi spesa; ed io non ne disconosco il valore: ma se, come credo, l'argomento non calza ogniquale volta la spesa sia di lunga mano superata dal beneficio di cui è feconda, meno che mai può calzare nel caso presente.

Sono eccezionali, lo confesso, le condizioni delle nostre finanze; ma vi hanno in Italia, e permettete che ve le additi, altre condizioni eccezionali, che non è lecito dimenticare: queste sono le angustie intellettuali, a cui le male signorie hanno per lunga pezza condannate le moltitudini; sono le ubbie della superstizione, le tenebre dell'ignoranza, che un Governo civile e libero deve preoccuparsi anzitutto di dissipare. Urge d'illuminare le moltitudini, di diffondere colla luce della scienza e col tesoro delle arti utili i fomenti del lavoro e della civiltà: e però non è larghezza soverchia, ma pensata e provvida anticipazione, che vedrete ripagata al cento per uno, tutto quanto varrà a incoraggiare gli uomini benemeriti che consacrano la vita a questa severa, a questa nobile missione dell'insegnamento.

E qui concedetemi una menzione speciale di quella forte quanto modesta falange degl' insegnanti delle scuole secondarie, i quali per minime retribuzioni attendono ad un còmpito, che oso dire uno dei più degni della riconoscenza del paese.

Se nelle Università si formano gli uomini speciali, il popolo invece degli uomini colti, sul quale deve far assegnamento il paese per valutare la media della propria civiltà, quel medio ceto, di cui fu detto che è tutto in un paese libero, si forma nelle scuole medie. E non è certo ai giovani i quali rinunziano a tutte le lusinghe delle carriere industriali, i quali resistono alle tentazioni di un'epoca troppo facilmente condotta a sacrificare al lucro ogni cosa, non è certo a costoro che deve contendersi un pane serbato agli ultimi anni della travagliata e benemerita loro esistenza.

Noi profundiamo tesori, e di questo io mi felicito di

gran cuore, per costituire quel poderoso esercito che deve rivendicare sino all'ultimo lembo il suolo della patria; ma pare a me che non dobbiamo esser poi parsimoniosi e gretti verso quella eletta legione della civiltà, dalla quale è se potremo rivendicare anco una volta quei titoli che per lungo tempo furono i soli, onde la nazione italiana potesse andare altera al cospetto dei popoli civili, quei titoli di grandezza intellettuale che hanno consolato in qualche modo anche la notte della servitù, e custodita la sacra scintilla ai giorni del risorgimento.

Io ho fede che noi avremo fatto di molto anche per la soluzione delle gravi questioni, nelle quali si acciude il nostro avvenire politico, se avremo migliorate sensibilmente le condizioni intellettuali del paese; e tutto quanto collima a questo fine credo debba essere da noi accolto con larghezza d'animo e risolutezza di volontà.

Allettando i migliori ingegni all'insegnamento, nè dico già colla promessa di lucri eccessivi, ma con quella sicurezza di un tardo e modesto riposo che è troppo legittimo premio alle loro fatiche, promovendo così un progresso sensibile nelle nostre condizioni intellettuali, ci saremo anche affrettati sulla via che mena al compimento dei nostri destini; la legione degl'insegnanti è quella che ci condurrà a Roma.

Io insisto, o signori, affinchè non sia tolto un beneficio che reputo fatto al paese più che al ceto degl'insegnanti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Macchi.

MACCHI. Dovrei difendere anch'io, colle deboli mie forze, la causa che hanno così strenuamente propugnata i miei dilette amici Coppino e Massarani. Ma essi hanno parlato così bene, che certo la Camera converrà meco nel sentire la convenienza che io rinunzi alla parola, e nell'augurarsi che questi strenui oratori la piglino in vece un po' più di frequente.

Soltanto mi farò debito di osservare che male a proposito, a mio avviso, si invocò il patriottismo degl'insegnanti, e di quelle persone ai cui benefizi si vuole fare eccezione colla proposta della Commissione, mentre quest'eccezione si fa non nell'interesse degli impiegati, ma nell'interesse della pubblica amministrazione.

E male a proposito eziandio, a mio avviso, il signor commissario regio disse che non è questo il luogo di pensare a migliorare la condizione degl'insegnanti; mentre non si tratta qui di migliorare la loro condizione, ma di vedere nell'interesse del pubblico insegnamento di misurare la durata del loro lavoro.

Ora bisogna consultare le statistiche e nient'altro, nell'attuale questione, e le statistiche vi diranno che la vita media dei professori è forse la più esigua, la più ristretta di tutti quanti gli altri cittadini. E chiunque è pratico dell'insegnamento, sa che quando un uomo ha per 30 anni insegnato e tenuta la disciplina in una scuola, soltanto per fatica di vociferazione, per consumo dei polmoni, è impossibile che possa adempiere

degnamente ed utilmente il proprio ufficio in età più matura.

E voi vorrete, o signori, costringere un povero insegnante a professare, ad insegnare in età vecchia, quando egli stesso avrà, e dovrà avere la convinzione di non essere più in grado, ad adempiere convenientemente al suo duro ufficio?

Non è in questo modo, certo, che noi adempiremo al supremo dei nostri doveri, quello di provvedere alla diffusione dell'insegnamento popolare. Per avere un buon insegnamento bisogna avere buoni insegnanti, e per aver buoni insegnanti, senza parlare del miglioramento che dobbiamo apportare ai loro stipendi, dobbiamo anche provvedere alle esigenze fisiche, se così mi è permesso esprimermi, della loro professione. E non dimenticate che in ciò noi non dobbiamo essere da meno dei Governi dispotici che abbiamo combattuto, ed i quali fondavano la loro dominazione appunto sull'ignoranza popolare. Non dimenticate quello che già vi fu detto, che, cioè, l'Austria stessa in Lombardia, ed il Governo borbonico in Sicilia accordavano ai professori delle scuole secondarie il diritto all'intera pensione dopo soli trent'anni d'insegnamento.

Lamentava l'onorevole Melchiorre le diciotto Università e le quattro Corti di cassazione. Ebbene, se sarà il caso, si provvederà a mettere una sola Corte di cassazione, a diminuire il numero delle Università. Ma non è questa una ragione per escludere dalla legge un beneficio che era accordato, massime agl'insegnanti, fin dai Governi caduti, da quei Governi, che certo non avevano interesse, e per conseguenza non avevano l'obbligo che abbiamo noi di provvedere alla diffusione dell'insegnamento. Imperocchè voi sapete, signori, che i Governi passati facevano fondamento soprattutto sulla ignoranza del popolo a procurare che fosse più sicura e più diuturna la loro dominazione. E se ora, malgrado tanti sforzi che abbiamo fatto sul campo dell'azione, proviamo tanta fatica ad assestare le cose nostre, ciò in gran parte dipende dall'ignoranza, cui, pur troppo, non si possono sottrarre in un giorno le moltitudini.

Provvedete adunque a che gl'insegnanti siano bene trattati, provvedete a che essi, quando abbiano logorata la loro esistenza, possano degnamente ritirarsi, e voi avrete fatto ottima cosa; ed avrete provveduto, lo ripeto, non tanto all'interesse di questi funzionari, quanto a quello della nazione.

Perciò vi prego di adottare l'articolo quale vi venne proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cannavina.

CANNAVINA. Io intendeva dimostrare l'ingiustizia a cui avrebbe dato luogo l'articolo della Commissione, massime nella magistratura, ma poichè il signor commissario regio mi ha prevenuto io rinunzio a parlarne.

Non voglio però astenermi dal produrre un solo esempio alla Camera, onde mostrarle l'ingiustizia che ne deriverebbe.

Suppongasì che un avvocato all'età di quarantun anni fosse nominato presidente di tribunale circondariale, che a quarantasei anni passasse consigliere di appello: a sessantacinque anni di età egli avrebbe servito il Governo per ventiquattro anni continui, cioè cinque come presidente circondariale, diecinueve come consigliere d'appello.

Suppongasì poi che un altro avvocato a quarantasei anni fosse nominato consigliere d'appello; a sessantacinque anni di età egli avrebbe servito lo Stato per diecinueve anni. Ora a questo consigliere d'appello che avrebbe servito per diecinueve anni, aggiungendo un terzo, raggiungerebbe il tempo utile al conseguimento della pensione, mentre l'altro che ha servito per lo spazio di anni ventiquattro, cioè cinque come presidente civile, e diecinueve, al pari dell'altro, qual consigliere d'appello, non avrebbe i venticinque anni di servizio e non avrebbe diritto, come ha l'altro, alla pensione, eppure egli avrebbe prestato allo Stato un servizio più lungo, più utile e forse più difficile. Sarebbe questa una giustizia? No certamente.

Quindi, trovando io che quest'eccezione protegge l'ingiustizia, credo che non debba essere ammessa; ed è per ciò che prego la Camera di non accettarla.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI, presidente della Commissione. L'onorevole commissario regio non accetta le proposte ampliative della Commissione e mantiene il progetto votato dal Senato.

È debito pertanto della Commissione venir dichiarando i motivi per i quali quelle ampliamenti le parvero giuste e ragionevoli, e però degne di essere raccomandate alla Camera.

Ma nel prendere la parola a nome della Commissione, voglia la Camera concedermi di premettere una protesta personale, per quanto possa parere superflua.

Io stesso sono professore; ma intrapresi l'ufficio del pubblico insegnamento in così giovane età, e tanto prima del limite, oltre il quale soltanto trattasi di accordare agli insegnanti superiori un trattamento eccezionale, che un tal favore non potendo in nessuna guisa applicarsi alla mia persona, ciò mi pone nella fortunata condizione di potere con perfetta convenienza tutelare, insieme coi diritti degli insegnanti e dei magistrati, la causa del progresso intellettuale e morale del paese.

Lo ripeto, avrei fatto assegnamento sulla bontà e fiducia dei miei colleghi per ritenere superflua questa dichiarazione rispetto alla Camera; ma non è inutile che sia fatta per il pubblico.

Giova che la Camera rammenti aver l'ufficio centrale del Senato proposto per gli insegnanti delle Università e degli istituti superiori precisamente l'aumento del tempo del servizio prestato, non del quinto, ma del terzo; fu nel Senato ampiamente disputato sulla giustizia di accordare l'aumento, e sulla misura di questo

aumento, e solo a debolissima maggioranza prevalse il voto che concedeva di computarsi solamente di un quinto e non già di un terzo l'aumento nel tempo del prestato servizio per questa categoria d'impiegati.

Senonchè dopo votato il progetto di legge in Senato, pervenne alla Camera un numero grandissimo di petizioni non solo della classe mal retribuita degli insegnanti secondari, ma altresì di cospicue università del regno d'Italia, e specialmente delle università di Pavia, di Napoli, e di Cagliari, in cui non si domandava già come un privilegio che l'aumento fosse portato al terzo, ma se ne dimostrava la giustizia con lunghi ragionamenti sui quali si invocava l'attenzione della Camera. L'assemblea deliberò di rinviare tutte queste petizioni alla Commissione.

Fu dunque suo dovere prenderle nella più attenta considerazione; e la Commissione dopo lunga e matura discussione finì per riconoscere ciò che vi era di ben fondato in queste petizioni; ed in conseguenza si credè in obbligo di proporre alla Camera le ampliamenti dell'articolo 8.

Non ho bisogno di consacrare lunghe parole a dimostrare in genere esser giusto accordare un aumento, dopo che l'onorevole Massarani ha poc'anzi facondamente provato che non trattasi di largire un privilegio a veruna categoria d'impiegati ma bensì di risolvere una questione di stretta giustizia distributiva, e di restituire, come egli diceva, quella parità, che altrimenti mancherebbe tra alcune speciali classi d'impiegati, e tutte le altre.

Fu osservato all'uopo, che mentre tutti gli altri impiegati possono cominciare da venti anni a prestare un servizio utile e computabile nella liquidazione della pensione, ordinariamente gli insegnanti superiori non cominciano tale carriera che a 35 anni, salvo poche privilegiate eccezioni, e la Camera rammenti che queste eccezioni non sono comprese nel beneficio, e che se taluno fu nominato professore d'università avanti l'età di 35 anni, rimane pareggiato alla generalità degli impiegati, nè viene dalla sua qualità di professore a raccogliere il menomo vantaggio.

Si è inoltre osservata la precoce impotenza delle forze e dell'energia nei professori, ond'è loro ben sovente impedito servir lungamente ed invecchiare sulle loro cattedre. Ma si potrebbe aggiungere un altro argomento, che finora non ho udito, e che mi pare contenga una considerazione morale di un ordine superiore.

Io dico che non è solo nell'interesse dei professori, e perchè ad essi vengano meno le forze al di là di una certa età, che bisogna rendere facile il loro collocamento a riposo, ed il loro ritirarsi dall'insegnamento; ma ciò vuolsi ben anche richiedere e procacciarsi nel ben inteso interesse della società, nell'interesse della gioventù, nell'interesse della scienza. Chiunque abbia perizia ed esperienza in questa materia, non ignora che allorchando un professore è rimasto sulla sua cattedra per venti o trent'anni, difficilmente

può adempiere con splendido successo alla sua missione, ma in lui le nozioni scientifiche, mi sia permessa l'espressione, suo malgrado s'immobilizzano. Chi ha per una lunga serie d'anni contratta l'abitudine di esporre e costruire una scienza sul fondamento di certi principii, di certe dottrine cardinali che egli ha lungamente vagheggiate e studiate, e della cui verità si è intimamente convinto, costui d'ordinario si costituisce nella morale impossibilità di progredire colla scienza medesima, di rinunciare alle sue convinzioni, di fare un bel giorno alla gioventù l'ingenua confessione che egli per lunghi anni si è ingannato, ed ha insegnato il falso; costui si ostinerà a mantenersi nelle vecchie vie scientifiche con grave danno della gioventù e del progresso intellettuale della nazione. Sono ben rare eccezioni quelle degli scienziati che anche in età senile facciano onore al loro nome sulla cattedra: quando non si chiamino Plana, Schelling, Niccolini; la generalità dei professori obbedisce a questa specie di legge della decadenza intellettuale dei vecchi insegnanti, i quali mentre la scienza progredisce e si trasforma, si ostinano pigri ed inerti a rimanere indietro. L'ardimento delle innovazioni, la riforma delle dottrine, l'apportare nell'insegnamento la critica indipendente dal passato e la luce divinatrice dell'avvenire è riservato al fresco vigore delle giovani intelligenze.

E però, quando la legge permetta che l'insegnante anche a 50 o 55 anni d'età, calcolando nel tempo del servizio un terzo d'aumento, sia posto in grado di ottenere il suo collocamento a riposo con una pensione, sarà creato un interesse ed uno stimolo in questo professore a ritirarsi, allorchè ve lo costringeranno l'accoglienza che troverà la sua parola al cospetto della gioventù e le profonde discrepanze che oramai ravviserà tra le sue predilette teorie e quelle che ne avranno preso il luogo e saranno divenute le nuove opinioni dominanti nel mondo della scienza.

Questa considerazione, se io non m'inganno, o signori, è di ben alta importanza. Se noi abbiamo a cuore il progresso scientifico dell'insegnamento superiore, se per innalzarlo oltre il livello della gretta mediocrità vogliamo conseguire una certa successione e mobilità nelle persone de' banditori del sapere sulle cattedre del superiore insegnamento, saremo forzati a concludere di non potersi senza pubblico danno applicare la legge comune circa la durata del servizio necessaria ad ottenere una pensione, anche a coloro cui è mestieri riconoscere nella testè avvertita eccezionale condizione.

Ma dimostrata in generale la giustizia di un aumento, vi è ragione, perchè esso debba essere del terzo, piuttostochè del quinto?

Signori, concorrono a persuadercene due motivi, entrambi gravissimi.

Parlo innanzi tutto dei professori dell'insegnamento superiore. Il primo motivo, quanto ad essi, è riposto nei precedenti legislativi de' più culti paesi d'Europa; il Governo dell'Italia libera non vorrà al certo usare un trattamento alla scienza meno favorevole di quello che

essa ottenne dai Governi assoluti, e che oggi ottiene anche in Italia da parte de' Governi meno interessati e propensi del nostro a favorire il progresso intellettuale e morale del paese.

Or bene, nel primo regno d'Italia, sul cominciare di questo secolo, allorchè vi fu pubblicata la legge generale sulle pensioni del 1806, interrogato Napoleone I se codesta legge, la quale era concepita in termini amplissimi e generali, nè faceva distinzione di sorta tra i professori universitari e tutti gli altri impiegati, dovesse ben anche applicarsi agl'insegnanti superiori, rispose quelle memorabili parole: *Les savants se règlent d'après leurs lois*; e prescrisse che le leggi speciali, che preesistevano, e che determinavano potersi ai professori dare il collocamento a riposo con pensione dopo assai più brevi periodi di servizio che quelli richiesti dall'anzidetta legge generale per l'universalità degli impiegati, non s'intendessero dalla legge comune abrogate, per quanto essa nel suo testo paresse non ammettere eccezioni di sorta.

Nell'antico reame subalpino è noto che le pensioni civili furono regolate, per la generalità degli impiegati, col regio brevetto del 1835. Ma in quello stesso anno Carlo Alberto con altro speciale decreto del 20 dicembre riconobbe la giustizia di statuire norme speciali e diverse per le pensioni degli insegnanti superiori, ed ordinò: « che per ogni anno d'insegnamento oltre il 14°, e fino al 28°, i professori delle Università avessero diritto ad una pensione da accrescersi annualmente dopo il 14° anno di un 28° dell'intero stipendio, e che vent'otto anni di servizio sulla cattedra (pressochè due terzi della durata del servizio richiesta dalla generalità degli altri impiegati) bastassero a far loro ottenere una pensione non già solo di quattro quinti, ma eguale all'intero stipendio. »

E così tre eccezioni in favore di questa classe di impiegati dello Stato vennero introdotte nella legge comune, sia perchè essi cominciavano dal 14° anno ad avere diritto ad una pensione, sia perchè ventotto anni invece di quaranta bastavano per ottenere il massimo della pensione, sia perchè questo massimo non era di quattro quinti, ma ragguagliavasi all'intero stipendio.

Lo stesso Governo austriaco, signori, ha recentemente stabilito che ai professori degli istituti di pubblica istruzione superiore la durata del servizio necessaria al conseguimento della massima pensione da 40 anni sia ridotta a soli 30.

È noto in fine, per non moltiplicare esempi, che i municipi lombardi (e ciò sia rammentato a loro onore), anche nell'immenso numero degli insegnanti inferiori, sogliono accordare una pensione eguale all'intero stipendio ai maestri delle loro scuole elementari, quando abbiano prestato servizio per 25 anni.

Se dunque si consideri che la proposta della Commissione è ancor meno favorevole agl'insegnanti superiori di parecchie delle disposizioni legislative che ho rammentate, soprattutto perchè anche ad essi nega un mas-

simo di pensione eguale all'intero stipendio, potrà comprendersi ed apprezzerei il primo dei motivi che hanno persuaso alla Commissione di essere moderata e non eccessiva la sua proposta ampliativa.

Ma vi ha pure un secondo motivo, che io direi quasi matematico.

Perchè mai il Ministero vorrebbe limitato l'aumento ad un quinto? Non potrebbe altrimenti qualificarsi un simile provvedimento che come prudenziale ed arbitrario; insufficiente giustificazione di qualsivoglia disposizione di legge.

Se invece verrà stabilito l'aumento di un terzo, potrà apparire in certa guisa giustificato da una ragione matematica. Ed in vero, tutti gli altri impiegati possono secondo la legge cominciare dall'età di venti anni a prestare un servizio utile e computabile nella liquidazione delle pensioni, ed a sessantacinque anni possono aver diritto a conseguirla e liquidarla intera, tra i quali estremi si racchiude un periodo di quarantacinque anni.

Ma se invece di poter cominciare a venti, un professore di Università d'ordinario non comincia prima dei trentacinque anni, e ad ogni modo l'ipotesi dell'articolo è che si tratti appunto dei professori nominati dopo il trentesimo quinto anno di loro età, ben vi accorgete che da venti a trentacinque anni, punto di partenza pel cominciamento del loro servizio, corre una differenza di quindici anni, i quali sono appunto il terzo de' quarantacinque.

Dimodochè quando si stabilisca l'aumento del terzo nel computare il servizio dei professori universitari, invece del quinto proposto dal Ministero, sarà loro restituito il terzo del tempo che non fu in loro potere di impiegare nel servizio, e verrà applicata una regola di matematica proporzionalità.

Aggiungerò un'ultima considerazione desunta dalla recente legge da noi votata del 31 luglio 1862, la quale ha graduato gli stipendi dei professori delle università.

Noi abbiamo stabilito che nelle università di primo ordine i professori abbiano un primo stipendio annuo di lire 3000; ed appunto perchè in quella sola carriera non vi sono promozioni possibili, essi hanno poscia a capo di ogni cinque anni l'aumento di un decimo, ossia di 5000 lire, fino a raggiungere il *maximum*, che è di lire 8000. Ora per progredire da 3000 ad 8000 lire è richiesto un servizio di trent'anni, cioè di sei quinquenni.

Ma poichè a questo punto la legge si arresta; e dopo trent'anni di servizio rimane al professore oltre a quel limite negata ogni speranza di migliorare la sua sorte, sembra che implicitamente, ma pur chiaramente codesto sistema della legge che assicura al professore il massimo stipendio dopo trent'anni di servizio, e che non potrebbe obbligarlo a servire ancora altri dieci anni senza alcun profitto ulteriore, persuada doverglisi al più tardi, dopo trent'anni di servizio, il collocamento a riposo coll'intera pensione.

Ora mi si conceda manifestare gl'intendimenti della Commissione rispetto agl'insegnanti delle scuole secondarie.

Da parte di costoro, o signori, pervenne pure un immenso numero di petizioni alla Camera. Negli Stati sardi, in virtù de' Biglietti regi del 1832 e del 1834, gli insegnanti secondari dopo solo 10 anni di servizio avevano diritto ad una pensione eguale ad un quinto dello stipendio, dopo 16 ad una pensione di tre decimi, dopo 20 di quattro, o con l'aumento di un ventesimo in ciascuno degli anni successivi; per modo che con 32 anni di servizio conseguivano una pensione eguale all'intero stipendio. E nelle varie discussioni agitate nel Parlamento subalpino in materia di pensioni tali ordini speciali vennero sempre rispettati, e furono espressamente riserbati provvedimenti di speciale benignità per gli insegnanti in genere.

Nella Lombardia il Governo austriaco accordava agli insegnanti ginnasiali l'intera pensione dopo trent'anni di servizio; e nel 1850 fu fatta facoltà anche a' professori liceali di assumere, come quasi tutti si affrettarono ad assumere, il carattere di ginnasiali.

La legge Casati del 1859 nulla ha immutato a codesti speciali ordinamenti.

Ora si è, specialmente nel Piemonte e nella Lombardia, domandato se noi dobbiamo rendere la condizione di codesti insegnanti non migliore, ma di tanto peggiore di quella in cui attualmente si trovano, e che ebbero sotto Governi meno inclinati a promuovere e proteggere l'istruzione nazionale.

In verità, da questo confronto sembrò troppo grave alla Commissione spogliare questa classe benemerita di una posizione garantita dalle leggi anteriori, e che certamente contribuì a determinarli ad abbracciare una laboriosa e penosa carriera.

Ci viene opposto che questi insegnanti possono e sogliono cominciare in fresca età il loro servizio. E sia: ma anche qui, o signori, ponete mente che ci troviamo di fronte ad un altro eminente interesse sociale.

Sapete quello che d'ordinario accade?

Il giovane professore delle scuole secondarie, se pur comincia presto, è impaziente di fuggire da quella carriera, se essa neppur lo assicura di un modesto avvenire. Coloro tra questi giovani insegnanti che hanno maggior levatura d'ingegno, coloro che potrebbero rendere più utili servizi all'istruzione popolare, cercano altri impieghi e si allontanano, appena il possono, dall'insegnamento. E ciò avviene perchè voi collocate l'insegnante secondario nella stessa condizione di quei subalterni impiegati che spesso prestano un servizio materiale o pressochè tale allo Stato, e perchè assegnandogli meschinissimo stipendio gli negate fin la speranza di ottenere il massimo della pensione, non solo dopo dieci o venti, ma anche dopo trenta anni di un servizio assiduo e diligente, e tanto faticoso, quanto fecondo di immensi benefizi morali ed intellettuali al paese.

Con ciò sembra dimostrato che riducendosi la legge avara verso questi modesti ed utilissimi educatori della generazione avvenire, preparerebbe la decadenza della istruzione nazionale, e si mostrerebbe dimentica di quella grande verità annunciata da lord Brougham: « che all'istitutore, e non già al cannone, si appartiene ormai l'influenza sui futuri destini del mondo. »

Rimane ora la classe dei magistrati. Ma, signori, ammesso il principio che quelle speciali classi d'impiegati, le quali o per disposizione di legge, o per la natura dell'ufficio non possano venir chiamate ad occuparlo che in età molto tarda, non debbano equipararsi per la durata del servizio, necessaria al conseguimento della pensione, alla generalità degli impiegati cui non è impedito di cominciare a servire utilmente dall'età di 20 anni, chi non vede che logicamente è forza estendere l'applicazione di questa medesima regola ben anche ai membri dell'alta magistratura assunti per prima nomina a quegli elevati uffici?

Ed in vero, potrebbe mai taluno essere nominato a 25 anni consigliere d'appello? Signori, è impossibile; e perchè? La legge sull'ordinamento giudiziario lo impedisce.

Essendo in essa stabilita la necessità, non solo di un tirocinio, ma di avere occupato per una serie di anni i gradi inferiori della magistratura, o d'aver parimenti per lungo corso d'anni esercitato l'avvocheria, per essere eleggibile a quegli uffici superiori; è la legge che rende impossibile chiamare in età fresca a questi uffici coloro i quali meritino di esservi direttamente assunti.

Così essendo, pare necessario alla Commissione di pareggiare la condizione di questa poco estesa categoria di funzionari a quella de' professori universitari, che del pari tardivamente cominciano la loro carriera.

Ed anche qui, o signori, essa si è convinta di provvedere ad un interesse sociale; dappoichè, sappiatelo, non è raro il caso in cui, eminenti giureconsulti, insigni illustrazioni del foro, che potrebbero far risplendere di maggior luce l'italica magistratura, si sono rifiutati di entrare a farne parte anche ne' più elevati gradi; ed è noto che contribuisce a ciò la considerazione che per essi non vi sarebbe possibilità giammai di procacciarsi il diritto alla pensione, cominciando a servire lo Stato più tardi. Noi abbiamo interesse che i più dotti e reputati giureconsulti, invecchiati e ricoperti di gloria nell'agone forense, quelli che sono riguardati in mezzo alla nazione come i luminari della scienza delle leggi, non rimangano allontanati e scacciati dai ranghi dell'alta magistratura per opera di una legge improvvida.

Udii testè sollevare un'obbiezione, cioè che anche un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti, dovrebbero, per identità di condizione, partecipare a codesto speciale trattamento circa la misura delle pensioni; ma è facile rispondere che la supposta parità di condizione non esiste, perchè non esiste legge

alcuna la quale proibisca di nominare qualunque cittadino a ventisei anni consigliere di Stato o consigliere della Corte dei conti. Adunque l'argomento non regge, appunto perchè non vi ha impedimento ed ostacolo, ed havvi anzi la contraria possibilità la quale basta a fare che il funzionario rientri sotto la regola comune.

Sono queste le considerazioni per le quali la Commissione si sentì tratta logicamente alla sua proposta ampliatrice. Essa non sente menomamente vacillare le proprie convinzioni, per virtù di contrari argomenti. Quindi è nel dovere di persistere nella proposta medesima, per altro non applicabile a troppo estese categorie di casi e di persone; e prega la Camera di avvertire che essa è rivolta alla soddisfazione dei due più essenziali interessi e più vitali bisogni di ogni società incivilita, ed al fecondo svolgimento dei due più operosi fattori dell'umano progresso, che sono la giustizia e la scienza.

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Ministero riferendosi a quello ch'è già stato esposto dall'onorevole commissario regio, pregherebbe la Camera a volere adottare l'articolo 8 secondo il testo del progetto già approvato dal Senato del regno, salva la disposizione delle tabelle che sono in fine al progetto. Il Ministero non disconosce la gravità degli argomenti che sono stati adottati dagli onorevoli sostenitori delle modificazioni proposte dalla Commissione e da altri, ma credo che in questa legge bisogna soprattutto essere dominati dai gravi bisogni delle finanze, dalla convenienza di limitare i diritti alla pensione in quei confini nei quali possono essere giustificati da speciali considerazioni. Ora crede il Ministero che l'articolo 8 già votato dal Senato provvede a questo proposito in un modo sufficiente alle specialità che in esso sono state contemplate; imperocchè egli è evidente che l'argomento assai specioso dedotto dall'ipotesi dell'incominciamento del servizio degli altri impiegati all'età di 20 anni, mentre rappresenta in confronto del servizio incominciato ai 35 anni un terzo dello stipendio che nel frattempo si percepisce, non può presentare un risultato preciso e matematico, siccome crede l'onorevole Mancini. Questo calcolo non è d'un'esattezza matematica, non riposa sopra un fatto bene accertato. Inoltre, come è stato già dimostrato dall'onorevole commissario regio, è assai facile incappare in ingiustizie col sistema della Commissione che propone l'aumento d'un terzo invece di quello d'un quinto. Alle osservazioni fatte dall'onorevole commissario regio molte altre osservazioni opportunistissime sono state aggiunte dall'onorevole deputato Cannavina, le quali spero persuaderanno la Camera della convenienza di rigettare questa parte dell'emendamento.

Finalmente l'argomento che la Commissione ha pur messo innanzi per sostenere l'aggiunzione della disposizione per i professori delle Università e per gli insegnanti nelle scuole secondarie, porge a me un'occasione per dimostrare come non sia questa legge la sede

nella quale convenga provvedere alla sorte di questi professori ed insegnanti.

Quando l'onorevole Mancini ci porta l'esempio di Governi passati cominciando da Napoleone I, dal regno d'Italia, e venendo al Piemonte, egli dimentica che noi abbiamo con altra legge portato gli stipendi dei professori a un grado molto più elevato.

MANCINI. Come s'è fatto per tutti gl'impiegati.

PERUZZI, ministro per l'interno. Sia pure, ma è un fatto che io constato: è un fatto per il quale la finanza dello Stato è stata grandemente aggravata; e credo che sia molto dubbio se l'andamento del pubblico servizio e l'insegnamento in generale ne abbiano avuto un corrispondente miglioramento.

Quanto agl'insegnanti delle scuole secondarie gli è argomento che dovrà essere definito in un'altra legge: gli è nella legge sugli stipendi che si dovrà provvedere a questo, se di provvedimento vi sarà mestieri. Nella legge attuale noi dobbiamo essere dominati principalmente da questo sentimento, che sia provveduto al maggior numero di casi, ma senza soverchio onere alle finanze dello Stato.

Ma, signori, se noi andiamo a contemplar sempre delle possibilità di casi eventuali che dipendono da un'infinità di circostanze svariatissime che è impossibile prevedere, noi, coll'adottare i principii generali, perchè ci occupiamo di qualche individualità cui può in altro modo esser provveduto, faremo sì che sulle finanze dello Stato sarà messo un onere grandissimo estendendosi ad una generalità alla quale non sarebbe nell'intenzione del legislatore di provvedere.

Infine io osserverò come non sia precisamente esatto quello che è stato detto, che i professori delle Università non possono ritrarre lucri senonchè dalla cattedra, imperocchè egli è notorio come coloro che sono versati nelle discipline scientifiche e letterarie possono benissimo, se eccellenti in queste discipline, per altra via procacciarsi degli onorati guadagni.

Egli è inoltre da avvertire come non sia neppure vero quello che nella relazione della Commissione è asserito intorno agl'insegnanti delle scuole secondarie, i quali, si dice, non hanno nessuna carriera, imperocchè è notorio che una carriera esiste anche per questi impiegati, potendo passare provveditori, ispettori, insomma percorrere una carriera nelle varie gerarchie del corpo insegnante, e di quello che presiede all'amministrazione della pubblica istruzione.

Egli è per questo, o signori, che riputando il Ministero che dal progetto quale fu votato nell'altro ramo del Parlamento siasi convenientemente provveduto a questa parte del pubblico servizio, vi prego a voler votare l'articolo quale è uscito dalle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Coppino ha facoltà di parlare.

COPPINO. Mi fecero male le parole dell'onorevole ministro dell'interno, e mi provano ancora quello stato diverso in cui si trovano le parti di questa

Camera nella discussione della presente legge, il quale stato l'onorevole Michelini aveva notato l'altro dì.

Quando questa medesima questione venne innanzi alla Camera subalpina, gli uomini che avevano il governo della cosa pubblica, gli uomini che l'avevano tenuto, non solo non opponevano ad una legge che riguardasse le pensioni del corpo insegnante l'uguaglianza tra i funzionari governativi, o il pericolo e l'ingiustizia di privilegi: ma anzi riconoscevano essere tutt'affatto particolare cotesto servizio del pubblico insegnamento, e volere perciò essere in particolare maniera remunerato.

Quindi, si voleva da loro la eccezione per gl'insegnanti, e deliberando una legge sulla pensione degli impiegati civili, di proposito ne escludevano i professori e la sorte loro rimandavano ad altro provvedimento.

Io non ho inteso dal commissario regio essere dimostrato che l'introdurre una eccezione in questa particolare materia sia cosa, la quale non debba essere fatta, e credo che non avrebbe ragioni in aiuto, imperocchè in quasi tutte le legislazioni noi troviamo quest'ordine di funzionari essere con norme particolari considerato.

L'onorevole ministro disse che se si vuole aver riguardo alla condizione degl'insegnanti, non è questo il luogo nel quale noi dobbiamo provvedere alla loro pensione. Ma se la questione della pensione e le condizioni secondo le quali la pensione è assegnata non dovessero avere una grande importanza sopra il funzionario medesimo, io ammetterei forse che in altri luoghi se ne potesse meglio trattare. Ma sancire o no un diritto alla pensione, determinare questa o quell'altra condizione non è certamente senza grave effetto sulla sorte dell'impiegato: e di qui parte il giudizio che altri si voglia fare dello stato di pubblici funzionari e di quelle attrattive e di quelle ripulsioni che uno vi possa trovare.

E se non si vuole che delle condizioni degl'insegnanti a questo proposito si tratti, bisogna allora domandare che da questa legge si spicchi ogni cosa che li riguarda, e si dichiarì che il provvedere a loro sarà ufficio di future deliberazioni: e solo in questo caso io intenderei come un'altra legge potesse meglio in proposito provvedere a questi vantaggi maggiori della loro condizione.

Rimossa pertanto cotesta obiezione, gli argomenti principali opposti dal Ministero e dalla Commissione tutti si fondano sopra i riguardi che dobbiamo usare inverso le finanze.

Prima ho già detto, ed ora ripeto che non può esser certo mio desiderio che sia deteriorata la condizione delle nostre finanze, io desidero, e quanti altri mai, che essa si migliori; ma io mi sono domandato se veramente di qui poteva nascere un miglioramento alle nostre finanze, ed allorquando ho veduto che col non far buoni patti non si avrebbe un buon insegnamento, allora io ho dovuto dire: voi, respingendo l'articolo della Commissione, vi esponete a pagare dei professori i quali non potranno prestare più un'opera utile, e

quel denaro là, il quale uscirà dalle casse delle finanze, voi lo avrete gittato in pura perdita.

Si è detto che i professori guadagnano anche troppo...

MICHELINI. Domando di parlare.

COPPINO... è una questione questa, nella quale si potrebbero dire cose assai ed in diverso senso, e si avrebbe a ponderare appunto il beneficio che può tornare allo Stato ed alla pubblica istruzione dall'opera che alcuni degl'insegnanti consacrano all'esercizio della loro professione, e vedere con che animo si abbia a tollerare che essi siano costretti a cercare guadagno in altra maniera; ma c'è una cosa da avvertire ancora, ed è che queste sono le eccezioni, e che di esse non si può tener conto allorquando si parla di tutto il corpo insegnante.

Si è parlato della carriera, la quale hanno coloro i quali si addicono all'insegnamento, e si è detto che i professori insegnanti secondari possono diventar provveditori, ispettori e simili. A me pareva che non si potesse dire ciò in questa Camera, dove appunto le questioni che si fecero sul pubblico insegnamento si rivolsero appunto contro l'amministrazione medesima, la quale fu, non dirò con quanta giustizia esaminata, ma certo con molta severità e rapidità condannata. Ora quelle pochissime cariche di provveditore che restano si potrà mai dire che siano una carriera per l'insegnamento secondario?

In questo caso, signori, può sull'animo mio, e specialmente per quello che riguarda l'insegnante secondario, una considerazione. Non è egli a temere che questi uomini abbiano a mancare all'insegnamento ufficiale?

E già si rivela una forte tendenza in molti i quali finora hanno appartenuto all'insegnamento ufficiale, ad allontanarsi dal medesimo ed a provvedere altrimenti alla loro sicurezza presente ed alla loro sicurezza avvenire. Ora, allorquando gli uomini meglio preparati si allontanano da quest'ufficio, io domando: quale sarà l'istruzione che si darà?

Il ministro ha detto: « Si sono pagati meglio i professori, e non so se questo sia tornato utile all'insegnamento. »

Io credo che se l'insegnamento presente non è superiore a quello di parecchi anni fa, sono ben altre le cause alle quali noi dobbiamo attribuire questa inferiorità degli studi. Io credo che noi dobbiamo attribuire la presente bassezza degli studi, se bassezza ci ha, alle condizioni dell'età nostra, non agli uomini i quali finora hanno insegnato, imperocchè le gravissime preoccupazioni le quali pesavano sullo spirito e sul cuore di tutti gl'italiani, le tendenze le quali spingevano l'ingegno italiano alle gravi questioni politiche, hanno allontanato la gioventù e la virilità dal consacrarsi alla scienza in un periodo di preparazione, qual è quello che noi abbiamo avuto: ma ora che questa preparazione è compiuta e che lo scopo al quale intendeva l'ingegno italiano è tutto ed in massima parte

raggiunto, ora queste intelligenze si volgeranno di nuovo agli studi, e gl'italiani nella libertà riacquistata e nella contentezza dello stato che hanno voluto essi, riprenderanno vigore, e rifatti nazione arrecheranno alla scienza tributo non minore di quello che le apportino le altre nazioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Vi rinunzio perchè si chiede la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

(La discussione è chiusa).

Ora metterò ai voti prima di tutto la soppressione dell'articolo 8 come era proposto dai deputati Melchiorre, Jadopi e Maresca; dopo passeremo agli altri emendamenti.

Quelli che hanno opinione che l'articolo 8 debba essere soppresso, sorgano.

(Non è soppresso).

Ora abbiamo l'emendamento proposto dal commissario regio, il quale è così concepito:

« Il tempo del servizio prestato dai professori nelle Università del regno, nelle scuole d'applicazione degli ingegneri e degl'istituti superiori, sarà aumentato di un quinto quante volte la loro nomina nell'impiego sia avvenuta nell'età non minore d'anni 35. »

PIROLI. Questo mi pare che sia il progetto votato dal Senato; dunque non sarebbe un emendamento.

PRESIDENTE. Essendo convenuto che si voti la legge sul testo della Commissione, questo resterebbe un emendamento.

PIROLI. Siccome potrebbe essere che vi fossero deputati disposti ad ammettere la proposta del regio commissario, che verrebbe a ristabilire l'articolo 8 del progetto votato dal Senato, nel quale non si comprendevano gl'insegnanti nelle scuole secondarie, così ad evitare qualunque dubbio mi pare conveniente sia ben inteso che la questione non può essere pregiudicata dalla votazione attuale.

PRESIDENTE. Dovendo venire dopo l'emendamento Macchi, il quale propone appunto di aggiungere gl'insegnanti secondari, mi pare che quello potrà raggiungere lo scopo cui tende la proposta dell'onorevole Piroli.

DE FILIPPO, relatore. Vorrei dichiarare alla Camera l'avviso della Commissione sull'emendamento presentato dall'onorevole ministro.

È chiusa la discussione sull'articolo 8, ma non già sull'emendamento presentato adesso, di cui si dà lettura per la prima volta.

Bisogna che la Camera dica la sua opinione. Dichiarare se intende accettarlo, oppur no. Questo mi pare evidente.

Ma io non voglio fare un discorso. Dichiaro solamente che la Commissione non accetta l'articolo nel

TORNATA DEL 15 GENNAIO

modo come venne dal ministro formulato, per le ragioni già svolte dagli onorevoli Massarani, Mancini, e segnatamente per tutto quello che ha detto l'onorevole Coppino, le cui argomentazioni spero che la Camera terrà presenti per respingere questo emendamento del Ministero.

PRESIDENTE. È stato sempre consuetudine della Camera di dar la parola in ultimo luogo al relatore.

DE FILIPPO, relatore. Ma siccome l'onorevole Massari mi faceva opposizione, così ho creduto regolare di rispondere e difendere il mio diritto.

MASSARI. È un mezzo di ritornare sulla discussione.

DE FILIPPO, relatore. No! no! Io non debbo dire altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dal commissario regio, di cui ho dato testè lettura.

Una voce. Soltanto la prima parte.

PRESIDENTE. La votazione di quest'articolo non impedirà poi la votazione degli altri emendamenti.

Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta).

Questo emendamento dunque sarà sostituito all'articolo 8 che era proposto dalla Commissione.

Ora verrebbero le due aggiunte proposte dai deputati Macchi e De Blasiis.

DE FILIPPO, relatore. L'articolo proposto dalla Commissione si componeva di due parti; non solo aumentava il tempo del servizio da computarsi a favore dei professori, ma introduceva un'altra classe d'impiegati per i quali la Commissione credeva che dovesse valere lo stesso vantaggio. Ora la Camera ha votato che, non l'aumento del terzo deve essere calcolato a favore dei professori nel servizio da loro prestato, ma l'aumento del quinto. Resta ancora intatta la questione se anche il quinto potesse per avventura essere esteso agli avvocati i quali sono per prima nomina e all'età di trentacinque anni nominati consiglieri d'appello e di cassazione. Io credo che l'onorevole presidente dovrebbe mettere ai voti anche questa seconda proposizione, nel senso di rimandare alla Camera se ella crede che a favore dei magistrati in tal guisa nominati possa concedersi, non già l'aumento del terzo, secondo proponeva la Commissione, ma l'aumento del quinto, come ai professori universitari. Ove la Camera respinga questa seconda proposta, dovrebbe poi mettere ai voti il secondo comma dell'articolo 8, cioè quello che riguarda gl'insegnanti delle scuole secondarie. In questo modo la Camera voterebbe su tutte le proposizioni, altrimenti sui magistrati non vi sarebbe stata votazione, sugl'insegnanti delle scuole secondarie. Ed io prego la Camera perchè su queste altre proposizioni della Commissione voglia dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Il commissario regio aveva detto che sostituiva il suo emendamento all'articolo 8 in tutte le sue parti; quindi escludeva da questo eccezionale favore tutte le altre categorie d'impiegati all'infuori di quelle da lui proposte.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. In quanto poi agli addetti all'insegnamento secondario vi è l'emendamento Macchi, il quale potrà, nel caso, provvedere, essendo ancora da votare. Ma io credo che la Camera abbia votato secondo l'intenzione espressa dal commissario regio, che cioè abbiano solo questo favore gl'impiegati indicati nel suo emendamento. Ciò però non impedisce che altri facciano delle aggiunte.

MANCINI. Osservo essersi dichiarato dall'onorevole presidente che si poneva ai voti quell'emendamento con riserva delle altre questioni, anche perchè ad esse riferivansi altri emendamenti, tra cui uno dell'onorevole Macchi. Dunque io ho votato, e sento da altri miei vicini che intendono d'aver votato nell'intelligenza che si trattava soltanto di decidere se dovesse accordarsi l'aumento del quinto o del terzo agl'insegnanti superiori; e che le altre questioni erano riservate. Altrimenti si dovrebbe menar lamento che siasi interrogata la Camera, ponendo ai voti la questione senza chiarezza ed in modo da rendere possibile l'equivoco e l'errore. Checchè ne sia, sembrami opportuno che a dileguare l'incertezza venga ancora interrogata la Camera per conoscere se ebbe, oppur no, veramente l'intenzione di respingere qualunque aumento di servizio rispetto a tutte le categorie speciali di funzionari contemplate dalla Commissione, cioè pe' magistrati superiori e per gl'insegnanti secondari.

MAGLIANI, commissario regio. L'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre non è sotto altra forma, che l'articolo votato dal Senato. Io ho dimandato che esso sia sostituito interamente all'articolo 8 della Commissione.

È dunque chiaro che la votazione è caduta tanto sulla questione dell'aumento del terzo; quanto sulla questione concernente i magistrati.

Nè dopo la votazione fatta sul complesso dell'articolo si può ora dimandar la divisione.

L'onorevole presidente ha solamente fatta riserva quanto alla seconda parte dell'articolo 8 della Commissione, che riguarda gl'insegnanti nelle scuole secondarie.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non è vietato di fare un altro alinea per quanto riguarda ad altre categorie di impiegati; ma per i magistrati l'aumento è già rigettato.

Sarebbe un precedente altamente pericoloso il votare ancora sopra una quistione dopo che la Camera ha già pronunciato.

PRESIDENTE. Questo non esclude, come ho già avvertito, che qualche deputato possa fare qualche aggiunta, ma intanto adesso la Camera ha deciso di sostituire l'articolo del Governo a quello della Commissione.

MACCHI. Io propongo che il secondo alinea proposto dalla Commissione venga modificato, di modo che agli insegnanti delle scuole secondarie si accordi un aumento di servizio di un quinto a vece di un terzo.

PRESIDENTE. È stato proposto dal deputato Sineo un articolo così concepito:

« Sarà fatto lo stesso aumento a favore dei consiglieri di Cassazione, dei presidenti delle Corti d'appello, e dei procuratori generali. »

Voci. Su questo si è già votato.

PERUZZI, ministro per l'interno. Propongo la questione pregiudiziale, inquantochè io ritengo che su tale argomento si è già votato.

PRESIDENTE. Il Ministero propone la questione pregiudiziale, vale a dire che colla votazione testè fatta dalla Camera si sia inteso di escludere l'introduzione di nuove categorie d'impiegati....

Voci. No! no!

PERUZZI, ministro per l'interno. Non è questa la questione. Io non intesi di proporre la questione pregiudiziale sopra tutti gli emendamenti, intendo anzi che sia aperto il campo per le proposte che potranno farsi riguardo alle categorie degl'impiegati che non erano contemplate nell'alinea primo dello schema della Commissione. Ora io dico che quando in quell'alinea erano compresi i professori dell'insegnamento superiore, delle scuole tecniche ed i magistrati, approvandosi la proposta del commissario regio, e rigettandosi in conseguenza l'articolo della Commissione, la Camera ha evidentemente ammesso quelli che erano nell'emendamento del commissario regio, e respinto quelli che erano nel progetto della Giunta.

Del resto, ripeto, io intendo esplicitamente che rimanga libero ed aperto il campo a tutti gli emendamenti che fossero prodotti per qualsivoglia altra categoria d'impiegati; io propongo unicamente la questione pregiudiziale sopra le parole: « magistrati componenti le Corti d'appello e le Corti di cassazione. »

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola sulla questione pregiudiziale.

SINEO. Il ragionamento del signor ministro verrebbe a colpire una parte soltanto del mio emendamento; non tutto. Il signor ministro dice non potersi riproporre nessuna delle disposizioni che erano contenute nell'emendamento della Commissione. Essere state tutte quelle disposizioni eliminate coll'approvazione dell'emendamento del commissario regio. Io credo che il signor ministro dà troppa estensione al voto della Camera. Essa ha accettata la proposta dell'onorevole commissario regio; non ha respinta nessun'altra disposizione.

Io ho proposto l'aumento per due categorie di persone, cioè pei consiglieri di cassazione, i quali già erano contemplati nell'emendamento della Commissione, e pei procuratori generali che non lo erano.

Pei procuratori generali vi sono ragioni che non militavano egualmente per tutti gli altri membri dell'ordine giudiziario.

È molto difficile trovare un buon procuratore generale. Può darsi che ad un uomo abilissimo nella magistratura, ad un eccellente giudice manchino le doti necessarie per esercitare la carica di procuratore gene-

rale, nel quale si richiede non solo molta dottrina, scienza e prudenza, ma ancora il dono della parola che è non frequente privilegio.

I vantaggi che dovete fare sono in ragione delle difficoltà di procurarvi i personaggi di cui avete bisogno per adempiere a questo delicato ufficio.

Vedrei pure con dispiacere che ostasse la questione pregiudiziale per la Corte di cassazione. Se fosse presente l'onorevole guardasigilli, vorrei domandargli se egli crede facile di reclutare i membri di quella suprema magistratura.

Io credo che è sommamente difficile trovare uomini che abbiano tutta la dottrina, tutta l'esperienza, tutte le virtù che sono necessarie per fare un buon consigliere di cassazione.

Io desidero che l'emendamento non sia ammesso in tutte le sue parti, e subordinatamente per quanto accenna al procuratore generale.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Il signor ministro dell'interno, dopo la votazione dell'articolo 8 proposto dal Governo, per escludere la votazione della proposta della Commissione ricorre abilmente alla questione pregiudiziale. Specioso è l'appiglio, ma non solido! La questione pregiudiziale non esiste, signor ministro, ed invocarla, è promuovere una questione di parole. Supponete, signor ministro, che la Commissione avesse ritenuto il vostro articolo 8, avrebbe con ciò escluso il diritto a qualunque deputato di proporre a quest'articolo delle aggiunte che contenessero i casi compresi nell'articolo 8 della Commissione?

Se il vostro articolo 8 fosse concepito in forma negativa, in guisa che tacitamente escludesse gli altri casi, la ragione sarebbe per voi, signor ministro; ma la forma del vostro articolo non è tale, e voi avete torto promovendo la questione pregiudiziale.

L'articolo 8 proposto dalla Commissione è assai più largo, perchè ammette un numero maggiore di eccezioni alla regola generale stabilita per gli anni di servizio necessari al conseguimento della pensione di riposo, e ben comprendo che il meno si contenga nel più, ma non mi posso persuadere che il meno escluda il più. Se l'articolo 8 quale fu votato fosse stato concepito in modo tassativo, io comprenderei facilmente che all'infuori dei casi espressi non avrebbe luogo lo stesso favore; ma è in siffatto modo forse concepito l'articolo 8 testè votato?

Basterà la semplice lettura per la negativa.

Difatti, signor ministro, voi non negate che si possano fare altre aggiunte a quest'articolo ed introdurre altre eccezioni; ma respingete solamente quelle che sono comprese nell'articolo della Commissione. Ora egli è evidente che se l'articolo 8 votato ha il senso di respingere quei casi proposti dalla Commissione dovrà pure averlo per respingere ogni qualunque altra aggiunta.

Ha la Camera, votando quest'articolo, inteso dargli il più ristretto significato da ammettere le sole ecce-

TORNATA DEL 15 GENNAIO

zioni ivi comprese? Allora, signor ministro, promuovete la questione pregiudiziale anche per gli altri emendamenti.

Ma se la Camera non ha dato questo senso al voto emesso sull'articolo 8, voi non potete impedire che l'emendamento della Commissione sia sottoposto alla votazione invocando una questione pregiudiziale che in realtà non esiste.

Un'ultima osservazione. Niuno sarà che neghi che la questione contenuta nell'articolo 8 testè votato fosse una questione complessa, la quale quanto meno dovea votarsi per divisione; perocchè in questo solo modo sarebbe potuto manifestarsi il vero intendimento della Camera nel votarlo; in questo solo modo sarebbe stato manifesto, se col voto dato all'articolo 8 la Camera avesse inteso respingere le altre eccezioni proposte dalla Commissione.

Ora, avendo complessivamente la Camera votato l'articolo 8 del progetto governativo, resta dubbio il di lei intendimento; nè quindi anche per questa ragione si potrebbe affermare pregiudicata la proposta della Commissione.

Nel mio modo di vedere la questione pregiudiziale non esiste, e penso che la Camera, ove la Commissione insista sulla votazione della di lei proposta, non possa rifiutarla. Sarà arbitra di accoglierla o respingerla, ma deve votarla.

Prego quindi la Camera di respingere la questione pregiudiziale messa innanzi dal signor ministro dell'interno, e passare alla votazione della proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale nel senso indicato dal ministro dell'interno, cioè che dopo la votazione che ebbe luogo non si possono ammettere a godere di quest'eccezione i magistrati e componenti le Corti d'appello.

(Dopo prova e controprova, la questione pregiudiziale è approvata).

Il deputato Sineo insiste perchè sia messa ai voti l'ammissione dei procuratori generali?

SINEO. Domanderei se la Commissione l'accetta; altrimenti non insisterò.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione non può accettarla; mentre che proponeva il suo articolo per non cadere in una contraddizione.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non ho nessuna difficoltà, e l'esito della votazione non mi pare che possa essere dubbio.

Solo mi rimane di sapere se i procuratori generali (chè io non conosco questa materia, e non se ne meraviglia la Camera) possano essere compresi fra i magistrati.

Voci. Sì! sì!

DE FILIPPO, relatore. La questione non mi pare che sia questa, perchè l'onorevole Sineo specificò...

SANGUINETTI, Domando la parola.

DE FILIPPO, relatore... le persone per le quali egli vuole questo beneficio.

Una Corte d'appello si compone naturalmente del Pubblico Ministero e dei magistrati che giudicano. Quindi è a vedere se la Camera intenda di estendere il beneficio concesso ai professori universitari anche ai procuratori generali di Corte d'appello ed ai loro sostituti.

La Commissione a cotesta proposta, conseguente con sè stessa, non può incontrare alcuna difficoltà, anzi debbo dichiarare che se si fosse messa ai voti la proposta della Commissione, io a nome della Commissione, avrei aggiunto precisamente i procuratori generali e i loro sostituti, e ciò per una ragione semplicissima, poichè il ministro guardasigilli si rivolge al foro molto più facilmente per scegliere da esso un procuratore generale o un sostituto, che un consigliere. Ed è ben naturale, poichè il Pubblico Ministero dovendo, tra le altre qualità, aver quella di essere oratore, è più agevole che un Pubblico Ministero possa rinvenirlo nella classe degli avvocati, anzichè nella classe degli stessi magistrati inferiori.

E di ciò noi abbiamo avuto non ha guari uno splendido esempio nella persona di un onorevole nostro collega, il quale essendo avvocato fu nominato procuratore generale della Corte d'appello di Trani.

Epperò la Commissione appoggia l'emendamento dell'onorevole Sineo, malgrado che prevegga che dalla Camera sarà certamente respinto, ma la Commissione non può mettersi in contraddizione con sè stessa.

SINEO. Dal momento che la Commissione non respinge il mio emendamento, io insisto che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo proporrebbe che all'articolo 8 si aggiungessero queste parole: « Sarà fatto lo stesso aumento ai procuratori generali. »

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata).

Ora verrebbe l'aggiunta proposta del deputato Macchi, cui si unisce il deputato Piroli, così concepita:

« Lo stesso aumento di servizio è accordato agli insegnanti delle scuole secondarie ».

Il deputato Macchi propone pure che si dica: « ed agli stenografi presso le due Camere del Parlamento. »

MACCHI. Faccio la divisione.

MELCHIORRE. Domando la parola per una questione pregiudiziale su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha posta molto chiaramente la questione pregiudiziale, e ha dichiarato che non intendeva precludere la via delle diverse altre proposte che si potessero fare.

PERUZZI, ministro dell'interno. Io ho espressamente dichiarato che le altre proposte erano riservate. Non posso con rammarico accettare l'emendamento in ordine agli insegnanti delle scuole secondarie. Pel caso che contro il mio desiderio fosse adottato, pregherei l'onorevole preopinante di formularlo in modo che fosse veramente applicabile. Si dovrebbe allora eliminare la questione dei 35 anni.

MACCHI. Accetto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Lo dico a modo di semplice avvertenza, perchè non intendo che ciò possa nuocere alla proposta che faccio di rigettare l'emendamento.

MACCHI. Intendo che non debba essere applicata la condizione di trentacinque anni.

La Commissione nel suo rapporto ha detto esplicitamente che qualunque sia l'età in cui l'impiegato ha cominciato a servire, gli si deve concedere il beneficio di cui si tratta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Questa è una ragione di più per respingere questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe così concepito:

« Lo stesso aumento di servizio è accordato agli impiegati delle scuole secondarie ed agli stenografi presso le due Camere del Parlamento. »

POLSINELLI. I molteplici casi che presenta questa proposta di legge ha già assorbito più tornate e minaccia di assorbirne molte altre. La nazione aspetta da noi ben altre cose che queste che stiamo discutendo. Siamo ridotti quasi come i preti a discutere dei casi morali di coscienza. (*Bravo!*)

Le leggi debbono essere fatte per disposizione generale, non per casi speciali; questo non è il modo d'andare innanzi; noi sciuperemo un tempo prezioso, e non faremo niente di utile per l'Italia. (*Bravo!*)

MACCHI. Domando la parola.

SANGUINETTI. Per il caso che la Camera respinga l'emendamento Macchi, io lo riproporrò con alcune modificazioni; lo dico fin d'ora, perchè non mi si opponga poi la questione pregiudiziale. Sarebbe così concepito:

« Lo stesso aumento di servizio e colla stessa condizione, » ecc.

Io adunque domanderei anche la condizione dei trentacinque anni.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Macchi.

(Non è approvata).

Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, che sarebbe, cioè:

« Lo stesso aumento di servizio è accordato agli insegnanti secondari colla condizione che abbiano cominciato il servizio dopo i 35 anni. »

(Non è approvato).

Ora metto ai voti la seconda parte dell'emendamento Macchi, così concepita:

« Lo stesso aumento di servizio è accordato agli stenografi del Parlamento. »

(Dopo doppia prova e controprova, è rigettato).

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal deputato De Blasiis, ch'egli si è riservato di svolgere.

DE BLASIIIS. Io non credo necessario alcuno svolgimento al mio emendamento.

Il commissario regio ha esso tenuto conto del medesimo, ed è venuto egli stesso alla conclusione ch'esso si rende in qualche modo necessario per impedire delle ingiustizie che nascerebbero dalla concessione di una

bonifica di anni di servizio che si fosse fatta con questa legge; senonchè egli intendeva di valersene come argomento contro la concessione della bonifica di un terzo di servizio; ma è evidente che la stessa argomentazione può valere anche quando si tratta solamente della bonifica di un quinto; io dunque sostengo il mio emendamento, modificandolo; invece cioè di tener conto della bonifica del terzo proposta dalla Commissione, tengo conto della bonifica del quinto che, sulla proposta dell'onorevole commissario regio, fu votato testè dalla Camera, e spero che il regio commissario vorrà riconoscere la convenienza del mio emendamento, e la Camera approvarlo.

Il mio emendamento tende infatti a far sì che la bonifica sia accordata anche a quelli che dai trenta ai trentacinque anni entrano in ufficio; però non voglio che ad essi s'accordi l'intera bonifica del quinto accordata a quelli che furono nominati dopo il trentesimo quinto anno, ma voglio che la bonifica stessa sia diminuita di tanto di quanto essi avevano in età al di sotto di trentacinque anni. Insomma io vorrei che quelli che vengono chiamati in impiego avanti al trentesimoquinto anno, ma dopo il trentesimo, fossero in condizione non soverchiamente diversa dai nominati dopo l'anno trentesimoquinto; e la mia proposta perciò si riduce a rendere improduttivo tutto il servizio che dai primi si presta fra gli anni trenta ed i trentacinque, in paragone di quello che da trentacinque anni in poi cominciano a prestare quelli chiamati più tardi in impiego.

MAGLIANI, commissario regio. L'emendamento che è stato svolto dall'onorevole De Blasiis avrebbe avuto certamente grande importanza e molta opportunità se la Camera avesse accettata la proposta della Commissione di aumentare del terzo il periodo del servizio de' professori universitari. Ma avendo la Camera colla sua votazione respinta questa proposta, ed approvato invece l'aumento del quinto, io credo che cessi in massima parte l'importanza dell'emendamento medesimo.

Quest'emendamento provvederebbe ora a casi molto meno importanti e ad inconvenienti che raramente potrebbero avverarsi, e in così esigue proporzioni, da non rendere necessario d'introdurre una disposizione apposita nella legge.

D'altra parte è sempre un emendamento ampliativo, e concorrono per respingerlo le stesse ragioni d'ordine finanziario, per le quali vogliono gli altri simili emendamenti essere respinti.

DE FILIPPO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione è dolente di concludere in un senso perfettamente opposto a quello del commissario regio.

Io credo che quest'emendamento non solo è giusto, ma è logico, poichè non potete pretendere che un professore, il quale è nel caso di poter aspirare ad un posto universitario prima degli anni 35 di sua età, debba aspettare quest'epoca per entrare a far parte

TORNATA DEL 15 GENNAIO

dell'alto corpo insegnante; di guisa che entrando prima, e servendo naturalmente maggior tempo la nazione del professore che comincia la sua carriera a 35 anni, sia trattato in un modo molto meno favorevole di costui. Appunto per evitare questo sconcio, che non è tanto difficile, anzi è molto facile a verificarsi, la Commissione appoggia l'emendamento presentato dall'onorevole De Blasiis.

Se non che la Commissione vorrebbe almeno che fosse esposto in una maniera più chiara; epperò proporrebbe che si dicesse:

« Quando la nomina del primo impiego del professore abbia avuto luogo fra gli anni trenta e trentacinque della sua età, il servizio da lui prestato, aumentato del terzo, sarà sempre computato come se fosse cominciato negli anni trentacinque. »

Vegga bene il commissario regio che senza l'introduzione nella legge di questo emendamento avrebbe luogo questo, che un individuo il quale è nominato professore all'età di anni trentaquattro, per aver diritto di esser collocato a riposo deve servire venticinque anni, ed avere sessantacinque anni di età. Quegli poi che fosse nominato un anno dopo, ossia che ha servito un anno di meno, può dopo venti anni di servizio, con sessantacinque anni di età, dimandare la sua pensione. È giusto, io dimando, è ragionevole questo? Epperò la Commissione si augura che la Camera voglia fare buon viso all'emendamento de Blasiis, modificato, per la semplice locuzione, nel modo come ho avuto l'onore di leggerlo alla Camera.

DE BLASIIIS. Io mi uniformo alla novella dizione proposta dal relatore della Commissione, dappoichè essa esprime forse più chiaramente il mio concetto.

Insisto per l'ammissione del mio emendamento, e non credo di dover aggiungere ragioni a quelle lucidissime e persuasive che l'onorevole relatore ha dette innanzi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io voterò contro l'emendamento De Blasiis; io credo che dal momento che la Camera non ammise nessun aumento di tempo pei professori delle scuole secondarie, i quali rendono un servizio non meno importante dei professori delle scuole universitarie, imperocchè si può vivere senza università, ma essenzialmente non vi sarebbe vita sociale senza scuole secondarie, io credo che da questo momento la Camera non debbe mostrarsi, oltre quello che ha fatto, più generosa verso i professori delle scuole universitarie.

Or ora la Camera ha aumentato il quinto, e il quinto è qualche cosa, poichè l'impiego comincia dagli anni trentacinque.

Adesso l'onorevole De Blasiis vorrebbe aumentare questo quinto quand'anche l'impiego cominciasse dagli anni trenta.

Perchè vi fermate agli anni trenta? Cominciamo dagli anni venticinque.

Ma parmi che questa generalità non abbia e non possa aver luogo poichè anche incominciando dagli anni tren-

tacinque un professore universitario può avere una giubilazione, e una giubilazione la quale può essere soddisfacente, anzi generosa, se si tiene conto dell'aumento di stipendio che abbiamo fatto ai professori delle università coll'ultima legge.

Anzi dirò che i professori delle università hanno fin dal principio della loro carriera tale stipendio, che se sono persone un po' sobrie, come generalmente sono tutti i cultori della scienza, possono accumularsi un tenue patrimonio. Perciò io credo che la votazione di questo emendamento sarebbe una generosità fuor di proposito, mentrè non l'abbiamo usata ad altri impiegati che pure la meritavano quanto i professori universitari.

LANZA. Sebbene io non mi trovassi presente quando l'onorevole De Blasiis presentò il suo emendamento, credo però d'averne colto il significato. Parmi che egli intenda di estendere il beneficio del terzo di meno del tempo per conseguire la pensione a tutti i professori universitari, non unicamente a quelli che entrarono in carriera all'età di 35 anni.

DE BLASIIIS. No, mi perdoni. Se permette la Camera, darò un piccolo schiarimento.

LANZA. È dai 30 anni?

DE BLASIIIS. Ma con un'altra spiegazione. Ed è, che l'età che gli manca per compiere il 35° anno deve essere dedotta da quel beneficio che egli avrà del 5° di bonifica.

LANZA. Allora io rinunzio alla parola. Non aveva colto il significato preciso dell'emendamento.

MASSARANI. Io credo che la questione attualmente sottoposta alla Camera non implichi punto un atto di generosità come supponeva l'onorevole Sanguinetti, ma un atto di rigorosa giustizia.

Secondo l'articolo quale è stato votato dalla Camera si concede l'aumento del quinto ai professori universitari, i quali per prima nomina occupino la cattedra all'età di 35 anni.

Ora unicamente si mira coll'emendamento De Blasiis a non porre in condizione deteriore quei professori, i quali avendo molti meriti che facciano loro assegnare questa elevata posizione in età più giovane, ottengano una cattedra universitaria prima dei 35 anni. Nè si vuole che essi possano computare l'aumento del quinto a datare dal giorno della nomina, sì bene unicamente dall'età di 35 anni; in una parola rinunzieranno a computare gli anni decorsi tra l'epoca della loro nomina e quella in cui saranno per raggiungere i 35 anni di età; ma da codest'epoca in poi fruiranno come gli altri il beneficio dell'aumento.

Se si lasciasse correre la cosa altrimenti accadrebbe che un professore nominato a 34 anni dovrebbe servire sino ad anni 74 per ottenere quel medesimo compenso che il professore nominato a 35 anni otterrebbe a 68.

Vi sarebbe adunque una flagrante ingiustizia, ed è quella che la Commissione si sarebbe affrettata a togliere di mezzo se già non fosse stato proposto all'uopo l'emendamento de Blasiis.

Veramente, per raggiungere l'esattezza, non si avrebbe dovuto accennare a 30 anni più che ad altro limite di età; ma poichè l'emendamento De Blasiis fu presentato, la Commissione per non complicare viepiù la disputa, vi si accostò, e parmi che la Camera debba rendersi capace che adottandolo non introduce alcun nuovo beneficio, ma rimuove una evidente ingiustizia.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento De Blasiis a cui si associa la Commissione. Esso è così concepito:

« Quando la nomina a primo impiego del professore abbia avuto luogo tra gli anni trenta e trentacinque della sua età, il servizio da lui prestato, aumentato del terzo, sarà sempre computato come se questo fosse cominciato negli anni trentacinque. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 9 così concepito:

« Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

« Quello prestato dagli agenti consolari di prima categoria nell'impero ottomano o fuori d'Europa sarà aumentato di un quinto. »

SANGUINETTI. Io propongo la soppressione del secondo alinea di quest'articolo. In esso sta scritto che resta pure aumentato di un quinto il servizio prestato dagli agenti consolari di prima categoria nell'impero Ottomano o fuori d'Europa.

Ora io domanderei anzitutto alla Commissione ed al Ministero perchè facciano la distinzione tra impiegati di prima categoria ed altri che non sono di prima. Io domando in secondo luogo se siano più pagati gli impiegati di prima categoria o quelli di seconda, e se per conseguenza non sarebbe più giusto, se si deve fare un aumento, il farlo per la classe inferiore che guadagna meno, anzichè per la classe superiore. Ad ogni modo io sono, in genere, contrario a questi aumenti; e perchè sono contrario? Perchè gli impiegati consolari, fra gli impiegati delle varie amministrazioni, sono quelli che hanno più pingui stipendi, sono quelli che, oltre gli stipendi hanno degli aggi tali per cui vengono a percepire spesse volte dei proventi straordinari e che superano di molto lo stipendio; quindi è che se mai avvii un aumento il quale sia eccessivamente generoso ed ingiusto, se lo consideriamo per parte dei contribuenti, è quello di voler favorire questi impiegati che sono già eccessivamente favoriti.

Nè mi si dica che in Oriente, che fuori d'Europa, che in America ci possono essere dei paesi ove l'aria è malsana, ove per la malsania dell'aria, e per lunghi viaggi si possono anche avere dei disagi.

Io rispondo a questo che la legge organica pei consolati ha provveduto a tutti questi casi col dare degli assegnamenti larghi per cui non si può dire che sia un sacrificio il servire nei consolati.

D'altra parte i luoghi di malsania sono in numero

ristretto, e quindi possono i consoli essere tramutati dall'uno all'altro luogo; se tutti quanti i consolati fossero luoghi in cui la vita fosse malagevole, non vi è dubbio che in allora si dovrebbe aver loro un riguardo, ma siccome quando in un sito l'aria è malsana si può un agente consolare traslocare in un altro, non credo possa ammettersi veruna eccezione in loro favore.

Io domando poi alla Camera, per quanto riguarda l'aria malsana, perchè non fa la stessa eccezione per gli impiegati dell'isola di Sardegna i quali vivono in certi luoghi di malsania molto maggiore che non ve ne siano in Oriente; io domando se anche in certi luoghi delle provincie meridionali come a Brindisi, Bari, ed in altri luoghi...

MASSARI. A Bari non vi è aria malsana. (*ilarità.*)

SANGUINETTI. Dove l'aria è malsana si ebbe forse speciale riguardo per gli impiegati? Per questi impiegati un riguardo non si ebbe, e quindi non so perchè lo si voglia avere per gli impiegati consolari.

Non ho mai visto che il Governo si sia affaticato per trovare di quest'impiegati; in conseguenza quando l'offerta è maggiore della richiesta, non possiamo credere che l'ufficio del console sia un ufficio che sia male aggradito, e che non si trovino uomini di merito che si mettano in questa carriera.

Perciò io respingo l'emendamento della Commissione, ossia domando la soppressione del secondo alinea dell'articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo il deputato Bellazzi propone pure un emendamento così concepito:

« Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate, dagli impiegati nei polverifici, nei laboratori pirotecnici governativi, nella esplorazione delle miniere sarà aumentato di due quinti.

« Quello prestato, » ecc.

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Io prego la Camera di accogliere l'emendamento della Commissione.

Io credo che se la Camera si accostasse all'avviso dell'onorevole Sanguinetti, farebbe cosa dannosa pel nostro servizio consolare.

Egli ritenne che soltanto si trattasse di una questione di salubrità, come se quando un console è stato per qualche anno in un paese assai lontano dall'Europa, in un paese d'aria cattiva, non si trattasse d'altro che di rifare la sua salute mandandolo invece in un paese dove le condizioni di salubrità siano molto maggiori.

Io prego la Camera d'osservare che appunto in questi paesi lontani dall'Europa, in queste remote contrade, in queste regioni insalubri vi è una specialità di servizio, e che quindi è indispensabile di avere degli agenti che conoscano la specialità dei casi, delle condizioni locali, senza le quali cognizioni non si può avere un console che adempia efficacemente la sua missione.

Ora certamente sarà molto difficile trovare degli

agenti che si consacrino a questa specialità e ad una vita che è tutta di abnegazione, se nella concessione della pensione non si abbia loro qualche speciale riguardo. Io per me, dacchè sono al Ministero degli esteri, mi sono trovato più volte in contatto di questi agenti i quali hanno passato molti anni della loro vita in paesi assai insalubri di levante e più ancora sulle coste malsane dell'America, e posso assicurare la Camera che questi agenti per servire il loro paese in quelle regioni si espongono ad una vecchiezza precoce, e credo vi sia un vero sentimento di giustizia, e nello stesso tempo un giusto apprezzamento delle esigenze del servizio, nell'accogliere l'emendamento proposto dalla Commissione.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi ha ora la parola per isviluppare il suo emendamento.

BELLAZZI. La disposizione contenuta nell'articolo 9 è giusta, è provvida; però merita elogio al Governo e alla onorevole Commissione; ma le manca di essere logica; per divenire tale bisognerebbe che si estendesse a tutti gli altri impiegati dello Stato, dei quali il lavoro è un pericolo permanente di soccombere ad improvvise sciagure.

A ciò rimedierebbe il mio emendamento.

Una considerazione, signori, dovrebbe persuadervi ad accettarlo.

Col primo alinea dell'articolo 8 si stabilì un vantaggio per i professori delle Università. Tra questi professori, trentuno se ne contano che insegnano teologia a diciotto allievi in tutta Italia. Questi professori pesano sull'erario, credo, come nel 1863, per la somma di lire 93,000.

I contribuenti pagano dunque lire 5150 per ciascuna delle diciotto chieriche destinate a metterci ai fianchi i briganti ed a crearci imbarazzi nell'organamento interno.

Se per questi professori di teologia voi sanzionaste un profitto, perchè non ne sanzionerete uno anche pei poveri lavoratori soggetti a permanente pericolo di morte?

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Non intendo entrare nella discussione, ma solo fare una semplice protesta contro una espressione sfuggita testè all'onorevole Sanguinetti.

A proposito di luoghi insalubri e malsani, egli ha stimato dover citare la città di Bari. Io protesto altamente contro questa asserzione. (*ilarità generale*)

PESCETTO. Io non posso a meno di appoggiare vivamente questa domanda del deputato Bellazzi.

Consideri la Camera che questa povera gente è continuamente esposta al pericolo della vita dal principio del lavoro fino all'ultimo momento: pur troppo le disgrazie nelle officine pirotecniche succedono di frequente, ed io prego gli onorevoli miei colleghi di non spaventarsi delle conseguenze economiche di questa disposizione, giacchè sventuratamente questi disastri

lasciano che ben pochi si salvino. Ricordiamo tutti, perchè recente, il dolorosissimo esempio di Scafati, in cui 24 persone trovarono la morte, e niuno vi rimase da chiedere una pensione al Governo.

MAGLIANI, commissario regio. Domando la parola.

Io dichiaro di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Bellazzi. È vero che gl'impiegati a cui l'emendamento accenna possono correre dei pericoli talvolta gravi, ma a queste eventualità credo provveda sufficientemente l'articolo 2° della legge, col quale si concedono pensioni eccezionali a quegli impiegati che incorrono in infermità o in altri disastri per effetto dell'esercizio dell'impiego.

D'altra parte se le eccezioni si estendono così largamente, non si intenderebbe perchè non si dovrebbero contemplare in modo eccezionale anche gl'impiegati delle maremme toscane e tanti altri che per varie ragioni sono più o meno frequentemente esposti a pericoli eventuali nel disimpegno del loro ufficio.

PESCETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

DE FILIPPO, relatore. Voleva precisamente dire ciò che ha esposto l'onorevole commissario regio; mi limito quindi a dichiarare che la Commissione non può accettare l'emendamento Bellazzi, perchè le condizioni che riguardano le persone di cui si tratta nell'ultimo comma del presente articolo 9 sono ben diverse da quelle di cui è parola nell'emendamento. Prego pertanto la Camera perchè non lo ammetta.

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha la parola.

PESCETTO. Io credo che le osservazioni dell'onorevole regio commissario non debbano menomamente pesare sulla deliberazione che sta per prendere la Camera. Egli disse che nell'articolo 2° è provvisto alla persona che anche prima d'aver compiuto 40 anni di servizio diviene inabile a continuarlo per cause dal servizio stesso dipendenti; ma io faccio osservare che se la Camera è entrata (disgraziatamente, a mio avviso) nella via delle eccezioni che si fissarono per altri servizi governativi con disposizioni che sono contenute nell'articolo che si discute, non sarebbe certamente un atto di giustizia il non voler retribuire persone che ad ogni istante della loro vita sono esposte ad un pericolo evidente di morte, come è confermato da fatti numerosi e continui, coll'accordare a loro gli stessi vantaggi che si concedono ai professori, ai fuochisti, ai guardatenders nelle strade ferrate. Il Governo, se voleva oppugnare questa nuova eccezione, non doveva neppure accettare le altre; dal momento che le ha ammesse, se vuol essere conseguente, e se non vuol procedere con una stregua solamente finanziaria, ma colla scorta dell'equità e della giustizia, non può assolutamente rifiutare, e la Camera non lo deve, l'emendamento del deputato Bellazzi.

PERUZZI, ministro dell'interno. Io faccio osservare che quest'emendamento sostenuto dall'onorevole Pescetto è latente; a questo caso provvede l'articolo 2°:

se essi muoiono in servizio, essi cadono sotto la disposizione dell'articolo 2 già votato dalla Camera. L'articolo 8 provvede a certe categorie speciali d'impiegati in quanto sono esposti a maggiori pericoli.

BIANCHERI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Quanto ai macchinisti, ai guarda-tenders delle strade ferrate, essi sono in condizione, non già di essere esposti ad un pericolo imminente, ma sono in condizione per la quale la vita si logora lentamente, per guisa che difficilmente possono raggiungere il periodo prescritto della legge sulle pensioni.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi ha facoltà di parlare.

BELLAZZI. Faccio osservare al signor ministro dell'interno che i lavoratori nelle miniere vanno soggetti a malattie che presto logorano la vita in causa di circostanze in che trovansi le miniere stesse; gl'impiegati poi nei polverifici vanno essi pure soggetti a gravi morbi per il mercurio ed altre sostanze pericolose che maneggiano.

Ad ogni modo è palese per gli uni e per gli altri il pericolo d'imminente sventura.

Vaci. Ai voti! ai voti!

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo soltanto di far osservare che generalmente nelle miniere la salute degli operai è migliore di quella di coloro che lavorano a cielo aperto. Ci sono delle statistiche le quali lo provano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

Ho domandato uno schiarimento alla Commissione e questo schiarimento non fu dato.

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata domandata, la pongo ai voti.

SANGUINETTI. Parlo contro la chiusura.

Credo che quando un deputato domanda una spiegazione sia alla Commissione, sia al Ministero, ed io l'ho domandata alla Commissione, questo schiarimento si debba dare. È debito nostro sapere, quando votiamo un articolo, la ragione per la quale quest'articolo fu redatto in un modo anziché in un altro. Ho domandato alla Commissione quale diversità passa fra un agente consolare di prima ed un agente consolare di seconda categoria quando ambedue si trovano, per esempio, nella China. Ho detto: perchè si vuol fare l'aumento di un quinto ad un console di prima categoria, che ha 12 mila lire annue di stipendio, oltre le spese di rappresentanza, di viaggio e l'alloggio quando quest'aumento non si vuol fare per quelli di seconda categoria?

Io voleva un'altra spiegazione, io voleva sapere qual gran diversità passi tra un console che abiti nell'isola di Corsica ed un console che trovisi in Tunisi, residenza cotanto desiderata. E perchè dovrà farsi l'aumento solo

al console di Tunisi e non a quelli che abitano le coste della Corsica?

Queste sono le spiegazioni che ho domandato, e non mi si è addotta alcuna risposta categorica; il ministro ha parlato in genere, ha parlato di disagi ai quali, secondo me, si è provveduto sia cogli alti stipendi, sia colle indennità d'alloggio e di viaggi; non ha dato ragioni irrepugnabili e concludenti per provare che la carriera dei consolati sia disertata, e per mettere in evidenza la necessità di migliorarla. Per questo persisto nella mia idea, e voto contro.

Del resto, mi piace che l'onorevole ministro si sia trovato presente ora che si discuteva un articolo riguardante impiegati da lui dipendenti, e tanto più mi piacque in quanto che ieri lamentai l'assenza di altro ministro che permise si trattasse, lui assente, la causa d'impiegati da lui dipendenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Bellazzi.

PETRUCCELLI. Ma il signor ministro degli esteri si era alzato per dare spiegazioni.

VISCONTI VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Le darò, se si vuole.

PRESIDENTE. È stata adottata la chiusura. Il signor ministro non ha insistito di parlare e quindi ho proceduto oltre.

Metto dunque ai voti l'emendamento Bellazzi.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'articolo 9°, dividendolo, secondo la proposta del deputato Sanguinetti. La prima parte è così concepita:

« Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

(È approvato).

Metto ai voti la seconda parte.

« Quello prestato dagli agenti consolari di prima categoria nell'impero ottomano o fuori d'Europa sarà aumentato d'un quinto. »

(Dopo doppia prova e controprova è rigettato).

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spesa straordinaria pei lavori idraulici nell'Emilia;

3° Modificazioni al Codice penale militare;

4° Perequazione dell'imposta fondiaria.